ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 6

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2024

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 26 giugno 2024

PAGINA BIANCA

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2024
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

PAGINA BIANCA

INDICE

Pag.

DELIBERAZIONE 1

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

1.1. La legislazione del quadrimestre 3

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi 3

2. LE SINGOLE LEGGI 6

Legge 22 febbraio 2024, n. 17. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 6

Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi 7

Legge 29 aprile 2024, n. 56. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 12

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA 18

4. I DECRETI LEGISLATIVI 24

APPENDICE: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (GENNAIO-APRILE 2024) 47

I. TAVOLE 61

II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA 73

Si ringrazia per l'apporto il Pres. On. Clemente Forte.
L'Appendice relative alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. di sez. Marco Pieroni.
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

N. 45 /SSRRCO/RQ/2024

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Antonello Colosimo, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Massimiliano Minerva, Franco Massi;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Luigi Caso, Francesco Targia, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Daniela Alberghini, Michela Muti;

Primi referendari:

Patrizia Esposito, Rita Gasparo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la comunicazione, in data 23 maggio 2024, con la quale è stata fissata l'adunanza in data 29 maggio 2024;

UDITO, nell'adunanza del 29 maggio 2024, il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

PAGINA BIANCA

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2024" corredata dall'Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio – aprile 2024, dalle tavole, dalle schede analitiche e dall'Appendice "Giurisprudenza costituzionale (gennaio – aprile 2024)".

Il RELATORE

Carlo Chiappinelli
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 26 giugno 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

PAGINA BIANCA

1. Considerazioni generali

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2024 sono state pubblicate 28 leggi, di cui 10 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche 18 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 46 provvedimenti. Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Si ripropongono, anche per il quadrimestre qui considerato, le osservazioni svolte nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, concernenti essenzialmente - in estrema sintesi - fenomeni che si riferiscono: i) a clausole di neutralità non supportate da adeguata documentazione a sostegno della relativa sostenibilità; ii) a coperture sul bilancio, in via diretta mediante riferimenti alle risorse in essere ovvero in via indiretta; iii) alla scarsa accuratezza, in alcuni casi, delle relazioni tecniche; iv) all'utilizzo della tecnica del limite di spesa anche nei casi di onere rigido.

Oltre alla riproposizione, implicita nelle clausole di copertura riferite al bilancio (anche con un richiamo alle sole missioni e programmi, come accade per il quadrimestre in esame), della correlata questione di una soddisfacente trasparenza circa i criteri di dettaglio della costruzione del "tendenziale" di bilancio, nel periodo in discussione emergono con particolare rilievo due questioni già esaminate del passato: da un lato, lo spostamento di risorse tra utilizzi a suo tempo qualificati come "eventi eccezionali" per finalità almeno non formalmente riproposte come tali e, dall'altro, il determinarsi di una legislazione delegata dai contorni finanziari sfumati.

In ordine al fenomeno evidenziato, di cui alla riproposizione implicita, da parte delle coperture a bilancio, anche a carico di altri enti pubblici, della questione di una soddisfacente trasparenza circa i criteri di dettaglio della costruzione del "tendenziale" di bilancio, il tema è stato più volte oggetto di considerazione da parte della Corte, sotto il duplice versante dell'improprietà di coperture che, implicitamente ovvero esplicitamente, facciano riferimento al bilancio a legislazione vigente e della mancata messa a disposizione di dati che consentano di individuare gli eventuali margini di risorse realmente disponibili per far fronte ai nuovi o maggiori oneri: solo in tale ultimo caso, infatti, si potrebbe essere in grado di verificare se si sia o meno in presenza di margini disponibili per la copertura dei nuovi oneri. Ciò pur ribadendosi l'improprietà delle coperture sul bilancio.

Poiché il tema si lega a quello delle clausola di neutralità non dimostrate nella loro effettiva sostenibilità, quando vi siano dubbi sulla effettiva non onerosità di alcune disposizioni, occorre ribadire che il tema della sostenibilità non viene affrontato nelle varie relazioni tecniche, pur a fronte di una norma della legge di contabilità che prevede, in tal caso, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria (che è il caso del quadrimestre in esame). Si ricorda che sull'argomento delle clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82 del 21 febbraio 2023 della Corte costituzionale.

In ordine poi alla questione relativa allo spostamento di risorse tra utilizzi a suo tempo qualificati come "eventi eccezionali" per nuove finalità almeno non formalmente riproposte come straordinarie - come accade in particolare per la legge 23 febbraio 2024, n. 18 (disposizioni urgenti in materia di termini normativi), nonché per la legge 29 aprile 2024, n. 56 (ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) - si ricorda che si ripropone così la fattispecie di un provvedimento legislativo che registra modifiche di destinazione di risorse a suo tempo autorizzate a debito (in quanto correlate agli "eventi eccezionali" di cui all'art. 81, secondo comma, Cost. ed all'art. 6 della legge n. 243 del 2012), senza però l'esplicita dichiarazione in tal senso per le nuove destinazioni, le quali finiscono in tal modo per restare parimenti compensate con aggravi dei saldi. Il tutto si sostanzia, in altre parole, nel fatto che risorse reperite a suo tempo a debito (in quanto collegate ad eventi straordinari) vengono ora utilizzate per finalità ordinarie, il che comporta di fatto l'equipollenza della compensazione a debito rispetto alle altre forme di copertura.

In ordine, infine, al fenomeno di una legislazione delegata dai contorni finanziari sfumati, si osserva che l'evenienza non risulta peraltro slegata dalla creazione, in alcuni casi, di oneri che potrebbero configurarsi anche come obbligatori, in un quadro in cui i relativi aspetti contabili di quantificazione e di copertura risultano sfuocati sia per le risorse di riferimento che per i meccanismi delineati di configurazione dello *status*

giuridico dei destinatari. Il risultato è che, sostanzialmente, solo nel tempo e comunque *ex post* saranno verificabili gli effetti finanziari di tali provvedimenti, il che contrasta, come prima evidenziato, con una *ratio* dell'ordinamento contabile tesa a fissare l'obbligo di copertura *ex ante*. E' il caso in particolare, nel quadrimestre in questione, del decreto legislativo n. 29 (recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) nonché (e soprattutto) dei vari decreti legislativi di attuazione della legge delega in materia fiscale n. 111 del 2023, ai cui commenti di dettaglio si fa rinvio.

Come accennato, ciò pone le premesse per una riflessione più ampia circa la coerenza tra un obbligo di copertura previsto costituzionalmente *ex ante* e l'emergere di fattispecie legislative dai contorni non ben definiti, le quali possono finire con l'inficiare, dunque, la prescrizione della Legge fondamentale incentrata sulla rilevanza del momento previsionale circa la definizione delle conseguenze finanziarie delle norme. Il tema è stato peraltro ripreso nella audizione parlamentare del 7 maggio u.s. e potrebbe essere oggetto di una considerazione circa la necessità di attenersi all'eccezionalità del rinvio ai decreti delegati in merito alla soluzione dei problemi finanziari. Potrebbe essere anche utile, in questo contesto, riportare le relative coperture all'interno della stessa legge delega utilizzando la possibilità di indicare un tetto come limite massimo ai fini degli effetti finanziari della stessa legge nonché della successiva decretazione delegata, in questo caso di carattere più direttamente operativo, ove possibile: infatti, va anche considerato il grado di complessità della materia oggetto della singola legge delega.

2. Le singole leggi

Legge 22 febbraio 2024, n. 17. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Il complesso provvedimento prescrive, all'articolo 1, comma 1, che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *Superbonus*, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (*Superbonus*) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni

e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Ai sensi dell'articolo 4, il decreto è vigente dal 30 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, l'art. 1, prima citato, soggiace al limite delle risorse in essere di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, con la previsione altresì di vincoli ai fini dell'attuazione della norma. Peraltro, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, in merito alla platea dei beneficiari per quanto riguarda coloro che hanno deciso di fruire direttamente della detrazione relativa al cosiddetto *Superbonus*, ha segnalato di riservarsi di valutare l'adozione di eventuali iniziative legislative una volta acquisiti i dati finanziari concernenti l'ammontare delle predette detrazioni, che potranno verosimilmente essere disponibili nei prossimi mesi di marzo o aprile: ciò avvenuto con ulteriori iniziative, come il decreto-legge n. 39 del 29 marzo u.s.

Per l'art. 2, poi, l'introduzione dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, avrebbe dovuto determinare – sempre secondo il Governo - un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli stipulati ordinariamente, con effetti di segno opposto in termini di gettito, legati entrambi al numero di contratti assicurativi che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione, riferibili, da un lato, all'incremento delle detrazioni ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per i medesimi contratti assicurativi e, dall'altro, al maggior gettito delle imposte a carico delle assicurazioni, con un effetto di compensazione che garantisce la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al predetto articolo 2, comma 2.

Al riguardo, si osserva che anche il Governo, nel corso dell'esame in sede di conversione, ha ammesso l'assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati che saranno oggetto di lavori nel biennio 2024-2025, il che di fatto implica che l'asserita, perfetta compensatività tra maggiori detrazioni IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni sarà verificabile solo *ex post*, pur non potendosi non considerare la difficoltà di pervenire a dati definitivi al momento dell'approvazione della legge.

Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Il provvedimento consta, per natura propria, di una serie di microinterventi, con numerose modifiche integrative intervenute in prima lettura in sede di esame presso la Camera dei deputati. Risultano fornite le prescritte relazioni tecniche, unitamente all'apposito allegato 3, dal quale si desumono effetti netti positivi di lieve entità per i tre

saldi, mentre gli interventi e le coperture presentano profili crescenti nel passaggio al terzo anno, con un declino nel quarto anno (2026). Per gli aspetti finanziari generali, si assiste al ricorso a numerosi tetti di spesa, anche per spese concernenti la tipologia degli oneri inderogabili, con ricorsi a copertura a fondi in essere, come il FISPE ed il fondo per le spese indifferibili, nonché al consueto fondo speciale (anche per spese ultratriennali).

In riferimento poi ai singoli interventi per i profili qui di interesse, si sottolinea anzitutto l'articolo 1, comma 6-*bis* (assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità della Regione Sicilia), per la cui copertura si fa direttamente riferimento al bilancio di detto ente, senza un'illustrazione della sostenibilità in riferimento ad un onere di cui non si riporta la quantificazione e comunque in dissonanza con le disposizioni che regolano le modalità di compensazione in tale ipotesi. Quanto inoltre all'articolo 2, comma 6-*quater* (estensione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni in tema di utilizzo del risultato di amministrazione enti in disavanzo), non risulta chiarito dalla relazione tecnica l'impatto sulla legislazione vigente derivante dalla disposizione, che estende all'anno 2023 l'applicazione di norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario, per le quali operava all'epoca una differente disciplina di regole di finanza pubblica rispetto a quella ora vigente (ciò considerato, inoltre, che la predetta norma della legge di bilancio per il 2019, ora applicabile anche all'esercizio 2023, consentiva anche l'esclusione della nettizzazione del fondo di anticipazione di liquidità). La relazione tecnica si limita a riportare al riguardo che la norma non determina effetti finanziari in quanto tale da riferirsi (anche con riguardo alla finanza pubblica allargata) ad un esercizio già concluso, per cui gli impatti sulla spesa sarebbero già scontati: il che ripropone il problema dell'assenza di informazioni sulla dimensione dei vari impatti, non resi noti né ricostruibili *ab estrinseco*, con ciò rimanendo anche per questo aspetto non trasparente la composizione dei saldi "tendenziali".

L'art. 3, comma 1 (locazioni passive delle amministrazioni pubbliche) viene poi in rilievo per il fatto che esso proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la disapplicazione delle riduzioni dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali. La relazione tecnica si limita ad assicurare che la disposizione è destinata a non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto la non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio si ritiene possa essere compensata dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse e contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati, nonché in termini di agevolazione della rinegoziazione dei contratti stipulati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto. Le medesime considerazioni,

secondo la relazione tecnica, possono valere anche per la neutralizzazione dell'incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 mediante i risparmi derivanti dall'utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su. La relazione tecnica conclude, pertanto, evidenziando che la norma è suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Al riguardo, si osserva che non risultano poggiare su un fondamento solido le assicurazioni fornite in ordine ad una sollecita individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse e contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, per cui non risulta dimostrato l'asserito carattere compensativo degli effetti della mancata applicazione delle riduzioni di cui sopra. Si soggiunge che, comunque, dalle prospettazioni della relazione tecnica emerge ancora una volta la scarsa trasparenza delle modalità di definizione a proposito degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 e, più in generale, della costruzione dei "tendenziali" di finanza pubblica. Ciò rileva, nella fattispecie, al fine di escludere che siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione quale si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza della norma qui oggetto di proroga.

Viene poi in rilievo l'articolo 3, commi 12-*octies* e 12-*novies* (contributo delle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica), che apporta modifiche all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha fissato il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica in misura pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028: la modifica riduce di 45 milioni di euro il contributo dovuto per l'anno 2024 ed al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente lo stanziamento di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale. Si ricorda a quest'ultimo riguardo che tale disposizione è stata adottata in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2 del PNRR, nell'ambito della Riforma 2, che si prefigge di garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità, con l'adozione, entro il quarto trimestre 2022 (milestone T4 2022), di una serie di misure, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico.

In merito all'articolo 3-*bis* (differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della cd. "rottamazione-*quater*" al 15 marzo 2024), va ricordato che, secondo la relazione tecnica, la disposizione di differimento dei termini di pagamento

delle prime tre rate non determina effetti finanziari negativi, in quanto, anzitutto, essa è successiva, con riguardo alle prime due rate, alle scadenze originariamente previste, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), e al 30 novembre 2023 (seconda rata), poi slittate al 18 dicembre 2023, ed in secondo luogo il differimento della terza rata è di soli 15 giorni rispetto al termine di scadenza originario. Viceversa, la medesima disposizione, introducendo, per i debitori che non hanno adempiuto al pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre 2023, la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata, potrebbe determinare un recupero di gettito che, prudenzialmente, non viene stimato, sempre secondo quanto riferito dalla relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che poichè per i commi 231-252 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, recante le norme istitutive del c.d. "ravvedimento-*quater*", la relazione tecnica evidenziava, sulla base dei dati ipotizzati nell'ambito dei piani di pagamento della c.d. "rottamazione-*ter*", una dettagliata stima del gettito atteso in ragione annua per il periodo 2023/2032, a seconda della natura del titolo di riscossione, ossia se riferibile all'erario dello Stato ovvero agli enti di previdenza e agli enti locali, compensato dal minor gettito da rottamazione ordinaria dei ruoli per il medesimo orizzonte cronologico – sembrerebbe potersi verificare un effetto in termini di diverso *timing* dell'afflusso di risorse, con conseguente impatto sul fabbisogno. Va inoltre considerato che, ad ogni modo, pur tenendosi conto del fatto che alla disposizione in esame non sono associati a fini prudenziali effetti in termini di maggiori entrate, ciò nondimeno sarebbero state utili informazioni aggiuntive circa il maggior gettito atteso, sia riguardo al *quantum* delle adesioni intervenute nelle precedenti "rottamazioni", sia in merito alla effettiva recuperabilità delle entrate relative alle residue cartelle in "magazzino", tenuto conto delle caratteristiche di solvibilità dei contribuenti debitori.

Quanto poi all'articolo 10, comma 1-*bis* (contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa), la disposizione reca la proroga per un ulteriore anno dei 48 contratti di apprendistato (della durata complessiva di 2 anni) stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa per assumere apprendisti da impiegare nei settori tecnico-amministrativi presso i propri stabilimenti: in particolare, si prevede che, al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge di bilancio 2022, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni, e che agli oneri derivanti dal comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 ed a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale. Al riguardo, si osserva che, trattandosi di oneri inderogabili, la configurazione della spesa in termini di tetto non sembra conferente.

Quanto poi all'articolo 13, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* (esenzioni ai fini Irpef redditi dominicali e agrari), si osserva che ai relativi oneri si provvede: a) con riferimento ai 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante

corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; b) quanto ai 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*. In merito alla prima copertura, sub a), si ricorda che viene così inciso il fondo di attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, a sua volta compensato con i proventi di cui all'art. 18 (imposta minima nazionale) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2023: poiché la copertura cambia destinazione, dunque, si rinvia a quanto osservato nella precedente Relazione quadrimestrale in merito a tale ultimo provvedimento.

Comunque, va ricordato, qui, in estrema sintesi, anzitutto che, nel momento in cui si ascrivono maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento, sarebbe stato utile fornire i dati quantitativi di dettaglio che sono alla base della stima. In secondo luogo, si osserva che, mentre la norma onerosa di cui al citato art. 62, comma 1, del decreto legislativo indica un onere predeterminato nei suoi aspetti quantitativi in riferimento al Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, comma 1 (il che trova conferma ora con la nuova destinazione di cui all'articolo in esame), le entrate sussunte a copertura e rivenienti dall'art. 18 del citato decreto legislativo (in riferimento all'imposta minima nazionale) non possono che risultare frutto di una stima, la cui solidità va vista anche tenendo conto del fatto che si tratta di una normativa dai marcati tratti innovativi. In terzo luogo, occorre ricordare altresì che dall'operazione residuano minori risorse sul fondo per l'attuazione della delega fiscale per gli anni 2025 e 2026.

Viene infine in rilievo l'articolo 14, relativamente ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* (lavoro sportivo), di cui il primo esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento previste dall'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, le somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del d.lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro (nell'intesa che, se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta). Il secondo comma dispone poi che all'onere di 1.380.000 euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021, in materia di misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).

Al riguardo, in ordine alla quantificazione dell'onere (comma 2-*quater*), non sono stati forniti dati in grado di illustrare l'*iter* percorso onde pervenire alla stima, mentre, per i profili di copertura (comma 2-*quinquies*), si ricorda che la norma incisa trovava compensazione anche con il ricorso all'indebitamento di cui all'art. 81, secondo comma, Cost. e all'art. 6 della relativa legge attuativa n. 243 del 2012: si rinvia al riguardo a quanto osservato nelle Considerazioni di sintesi nonché nella precedente Relazione quadrimestrale in ordine al vincolo costituzionale tra le due eccezionalità della copertura a debito, da un lato, e dell'intervento straordinario, dall'altro, vincolo che in questo caso, come in quelli segnalati nella precedente Relazione, non risulta rispettato.

Legge 29 aprile 2024, n. 56. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Si ricorda preliminarmente che sulla versione iniziale del decreto-legge la Corte ha inviato al Parlamento nel marzo scorso una memoria, ai cui contenuti si fa qui rinvio.

Il provvedimento è inteso a recepire il cambiamento della composizione tra progetti in essere e nuovi progetti del PNRR e stabilisce il definanziamento parziale del PNC e la sua rimodulazione con spostamento in avanti degli interventi dal biennio 2024-25 al biennio 2027-28. Il testo si compone di tre titoli, dedicati, rispettivamente, alla *governance* per il PNRR e il PNC, alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC e, infine, a disposizioni finali e di coordinamento.

Dal punto di vista finanziario, come si desume dall'apposito allegato aggiornato, si ha un saldo quasi neutro per la contabilità finanziaria e per quella economica, con un avanzo consistente per il primo e per il terzo anno per la contabilità di fabbisogno, come conseguenza dell'operare delle varie norme sui vari saldi e soprattutto per il fatto che le maggiori entrate nette hanno impatto solo sulla contabilità finanziaria, mentre, su quella di cassa legata al fabbisogno, le spese, in aumento per la contabilità finanziaria, si risolvono in minori uscite nei due citati anni.

Si ricorda che nella citata memoria la Corte, dopo aver prospettato più in dettaglio oneri e coperture, sotto quest'ultimo versante ha fatto presente che, sia per la riduzione dei fondi destinati al FSC che per il definanziamento del PNC, "gli stanziamenti previsti nell'anno e, nel caso del FSC, i riversamenti alle entrate dai residui, sono previsti incidere per lo stesso ammontare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento nell'ipotesi, che andrebbe verificata, di una piena considerazione della spesa nei quadri tendenziali". Il successivo Def 2024 sembrerebbe aver attestato l'inveramento dell'ipotesi, nel momento in cui ha fatto presente che "l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente considera le informazioni

disponibili al momento della predisposizione di questo Documento, tra cui il nuovo quadro macroeconomico tendenziale, gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026, i provvedimenti approvati a tutto marzo 2024 e quanto emerso nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'andamento di entrate e uscite della PA. Include, inoltre, l'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate dal PNRR alla luce delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) l'8 dicembre 2023".

Per il profilo generale relativo alle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture finanziarie dal punto di vista metodologico, si registra, sul primo versante, un largo uso della tecnica di cui al tetto di spesa, anche per oneri rigidi come quelli per assunzioni di personale (tra l'altro, in alcuni casi indicate numericamente), mentre, per le coperture, si ricorre sia alla riduzione di autorizzazioni di spesa, sia all'uso del fondo speciale, sia all'utilizzo di residui. Sono presenti, peraltro, numerose clausole di neutralità, senza però l'illustrazione, nella relazione tecnica, della relativa sostenibilità.

Quanto alle singole disposizioni, circa l'art. 1 (disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), si ricorda che, nalla ripetuta memoria, la Corte ha già fatto presente che "al riguardo, la Relazione tecnica si limita a fornire gli elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse PNRR da integrare. Non vengono, invece, riportate le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito. Sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie sarebbe stato auspicabile, infatti, esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i "progetti in essere" per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri; per tali progetti le esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa, più volte sottolineate sotto il profilo metodologico dalla Corte dei conti (*ex multis*, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 2/2022), soprattutto in riferimento ai parametri di costruzione dei 'tendenziali', imporrebbero che la Relazione tecnica rendesse note, da un lato, l'avvenuta inclusione della partita in questione nel calcolo della legislazione vigente e, dall'altro, le eventuali disponibilità di bilancio utili a garantire la copertura dell'incremento dei costi ad invarianza di saldi, al fine di fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa. Sul fronte delle coperture interne, una piena valutazione della stima condotta avrebbe richiesto che la Relazione tecnica dettagliasse l'elenco di misure sulle quali si registrano eventuali economie e le modalità con le quali sono stati considerati nel calcolo dell'onere netto finale i definanziamenti parziali delle iniziative di intervento incluse nella programmazione del Fondo sviluppo e coesione, iniziative che, sotto i profili qui considerati, possono essere assimilate ai progetti in essere: ciò al fine di pervenire ad un

quadro completo e trasparente dei vari flussi finanziari riferiti alle singole determinanti di cui all'effetto complessivo della disposizione".

Inoltre, per i richiami a fini di copertura, per es., ai decreti-legge n. 59 del 2021 e n. 50 del 2022, si ricorda che essi trovavano a loro volta compensazione in larghissima parte nella procedura per gli eventi eccezionali e dunque a carico di ulteriore indebitamento: si ripropone così una problematica già da tempo analizzata e che evidenzia una incoerenza rispetto al dettato di cui all'art. 81, secondo comma, che limita le possibilità di ricorso all'indebitamento agli effetti del ciclo e ad eventi straordinari, ipotesi, queste, che non sembrano verificarsi nel caso in esame: occorerebbe infatti, a tal riguardo, inquadrare tra gli eventi eccezionali fuori dal controllo dello Stato le variazioni e le modifiche al PNRR di cui al decreto-legge in esame, ma il Governo non ha espresso dichiarazioni in tal senso.

Quanto al comma 3, sul piano istituzionale si osserva che si ha conferma, così, dell'estensione della procedura dell'attività parlamentare in sede consultiva anche agli schemi di dPCM, mentre, per il comma 8, lettera f), che la rimodulabilità delle riduzioni ivi previste non contempla una comunicazione al Parlamento ed alla Corte, come pure negli ultimi tempi era stato previsto in occasione di analoghe circostanze (dalla legge di bilancio 2024).

Per la lettera m) del medesimo comma, è previsto poi il ricorso per finalità di copertura alle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4. A tale ultimo riguardo si rileva che l'utilizzo di disponibilità di bilancio non costituisce una delle modalità di copertura finanziaria considerate dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica. Del tutto *extra ordinem* va poi considerato il riferimento diretto alle missioni di bilancio ed ai programmi, senza indicazione della linea di spesa incisa. Inoltre, come già segnalato nel passato per fattispecie analoghe, va ricordato che le risorse iscritte nel programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", ricompreso nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano in larghissima misura costituite dai cd. "oneri inderogabili": non risultano peraltro forniti, dalla relazione tecnica aggiornata, elementi di dettaglio circa le poste di bilancio interessate.

Per l'articolo 6 (disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata), il comma 3 dispone, in ordine alla copertura finanziaria, una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026: in merito, si fa presente che giuridicamente non sussistono tali proiezioni, tenuto conto altresì del fatto che in futuro le varie leggi di bilancio potrebbero ridurre (o sopprimerne) gli importi, il

che ha sempre consigliato di non utilizzare detta forma di copertura per oneri ultratriennali, soprattutto se di natura corrente.

Quanto poi all'articolo 8, comma 18-*bis* (convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto), sebbene la relazione tecnica aggiornata ribadisca la neutralità finanziaria della disposizione, si osserva che gli oneri vengono disciplinati al momento della stipula delle convenzioni con il dicastero della giustizia e con Equitalia Giustizia S.p.A ed il Ministero dell'interno e ad essi si può provvedere avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente: al riguardo viene in evidenza in fatto che Equitalia Giustizia Spa è annoverata tra le unità contemplate dal SEC2010 quale Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale, il che consente di concludere nel senso che continua a non essere chiaro, in caso di sussistenza dei fondi, quali criteri vengano utilizzati per la previsione di bilancio e che, comunque, si è in presenza di una rimessione all'attività amministrativa della funzione di individuare un onere a carico della finanza pubblica. Va aggiunto da ultimo che, comunque, allo stato, si tratta di una copertura sul bilancio, il che non è consentito dall'attuale quadro ordinamentale.

Viene poi in rilievo l'articolo 10 (contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR), che, per i profili di copertura, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni si provveda nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e che risultano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si osserva che la disposizione prevede la copertura di un nuovo e maggiore onere di spesa a carico di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, il che significa, tra l'altro, trattandosi di oneri obbligatori, che appare molto probabile che si incrementeranno i futuri trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Si tratta comunque, al momento, di una copertura che non è consentita dall'attuale ordinamento contabile.

In merito poi all'art. 11 (procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR), si ricorda che, nella ripetuta memoria, la Corte ha già fatto presente che la norma incrementa i margini delle anticipazioni che possono essere erogate ai soggetti attuatori delle iniziative del Piano. Pur tenendo conto del fatto che all'intervento normativo non sono attribuiti oneri aggiuntivi, nell'ipotesi evidente che esso non comporti maggiore fabbisogno, incidendo, esso, su un'operazione di anticipazione di cassa ed operando all'interno delle esistenti disponibilità liquide del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, si ricorda che, ciò nonostante, la circostanza ha indotto la Corte a far presente, nella citata memoria, che si è in presenza di "una valutazione - quella del Governo - che richiede un qualche chiarimento atteso che un'accelerazione auspicabile delle realizzazioni potrebbe determinare un anticipo della spesa con effetti sui saldi di finanza pubblica oltre che sul fabbisogno".

L'articolo 20 (modifiche al codice dell'amministrazione digitale) si segnala poi per i riferimenti ai fondi a legislazione vigente per quanto concerne nuovi oneri, al cui proposito valgono le osservazioni già svolte circa l'inappropriatezza di una tale forma di copertura. Per l'articolo 20-*bis* (disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci) si evidenzia che, tenuto conto che la disposizione prevede che le Autorità di sistema portuale realizzino un sistema digitale per lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si sarebbe dovuto fornire, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti a legislazione vigente eventualmente idonee a realizzare le finalità indicate nella disposizione.

Viene poi in rilievo l'articolo 29 (disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare), per i cui oneri si utilizzano a copertura le risorse del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (come per il successivo art. 31, relativo assunzioni all'INL, relativamente per i commi 1-4), il che non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso stretto, come si dedume dal fatto che la partita non è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Giova ricordare, in merito alla disposizione, che il medesimo Ispettorato dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015: al riguardo, si sarebbe dovuto chiarire quali siano gli spazi di bilancio disponibili.

Quanto poi all'art. 30 (misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo), con riferimento al comma 1, lettera a) - che disapplica la maggiorazione della sanzione pari a 5,5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, qualora detto pagamento sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori -la Relazione tecnica ipotizza un abbattimento del 50 per cento a seguito dell'effetto di stimolo, senza specificare i motivi di tale valutazione, il che non consente di verificare l'attendibilità della stima presentata. Riguardo poi alla lettera b) del comma 1, che introduce la possibilità di effettuare il pagamento in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso, andrebbero parimenti forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'ipotesi di sostanziale invarianza contenuta nella relazione tecnica a seguito di un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione di quanto dovuto. Ciò vale anche per la quantificazione di cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2, relativa alla riduzione delle sanzioni comminate per il recupero di contributi non versati a seguito di accertamento.

Si ricorda, infine, che per la copertura degli oneri a regime si utilizza il fondo per l'attuazione della delega fiscale, sulla cui effettiva movimentazione e capienza, ai fini dei relativi sostentamento dei relativi oneri, il Governo dovrebbe apprestare adeguate forme di ostensione, dal momento che tra l'altro molte sono le norme diverse dai decreti legislativi che trovano su di esso copertura.

3. Leggi di minore rilevanza finanziaria

Quanto alla legge 11 gennaio 2024, n. **2**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, il cui testo reca oneri per l'istituzione della struttura di missione di cui all'art. 4, occorre far presente che, pur trattandosi di un onere permanente, la copertura è posta sul fondo per le spese indifferibili, che per sua natura può recare stanziamenti variabili. Non comporta poi problemi, per i profili di competenza, la legge 22 gennaio 2024, n. **6**, recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale.

Quanto poi alla legge 2 febbraio 2024, n. **11**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, si tratta di un complesso provvedimento, che consta di tre capi, dedicati alle misure in materia di energia, a quelle in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 nonché alle disposizioni finali e finanziarie. Dal punto di vista finanziario, non emergono profili di particolare problematicità, atteso che in alcuni casi sono previsti tetti di spesa, mentre, nella maggior parte dei rimanenti casi, gli oneri sono posti a carico di privati e comunque le coperture finanziarie insistono sul fondo speciale e su fondi di natura generale, come quello per le esigenze indifferibili.

In merito invece alla legge 13 febbraio 2024, n. **12**, conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, occorre far presente preliminarmente che la norma - dotata comunque di clausola di neutralità - proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, disponendo, altresì, che all'attuazione di tale misura si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente: a tale disposizione e all'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, che ne ha da ultimo prorogato l'efficacia a tutto il 2023, non sono stati ascritti effetti a fini dei saldi di finanza pubblica, il che consente di concludere che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare il Governo, con specifico riguardo agli eventuali fabbisogni determinabili per effetto delle cessioni di mezzi e dotazioni militari e in merito ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi al beneficiario della cessione,

ha rilevato che non sussiste corrispondenza diretta tra la cessione del materiale e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione pluriennale, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni, e che, quanto alle spese di trasporto, esse risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi. Riguardo al tema del ripianamento delle scorte, sempre il Governo ha poi evidenziato che, se da un lato non sussiste una correlazione diretta tra la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti e l'esigenza di ripianamento delle relative scorte, dall'altro lato il Ministro della difesa, in occasione delle sue comunicazioni sulle linee programmatiche, ha affermato, tra l'altro, che «in un momento come questo nessun Paese è in grado di tagliare gli investimenti per la difesa, anche perché [....] l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina in qualche modo ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale [...]». Al riguardo, si osserva come rimanga irrisolto il problema, già evidenziato per i precedenti provvedimenti, dell'impatto sul conto del patrimonio della cessione di mezzi della Difesa.

Quanto poi alla legge 21 febbraio 2024, n. **14**, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, non sembrano sussistere particolari problemi per i profili di competenza.

Lo stesso si può rilevare quanto alla legge 21 febbraio 2024, n. **15**, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, al cui riguardo va sottolineato che si tratta del consueto provvedimento che costituisce uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il provvedimento è strutturato, dunque, sul modello della delega legislativa e risulta presentare, da un lato, una serie di clausole di neutralità, non dimostrate nella loro sostenibilità, e, dall'altro, il rinvio ai decreti legislativi anche per eventuali profili finanziari, fermo rimanendo il generale, previo richiamo all'apposito fondo per il recepimento della normativa europea di cui alla legge n. 234 del 2012. Salvo che per la cennata questione relativa alle clausole di neutralità, non emergono pertanto profili tali da ingenerare perplessità, considerati altresì i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Del pari non si ravvisano profili problematici, per gli aspetti qui esaminati, per la legge 21 febbraio 2024, n. **16**, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni; per la legge 5 marzo 2024, n. **21**, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma

organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti; per la legge 5 marzo 2024, n. **22**, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2; per la legge 28 febbraio 2024, n. **24,** recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura; infine, per le leggi 4 marzo 2024, n. **25**, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, nonché 1 marzo 2024, n. **27**, recante istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Neanche la legge 5 marzo 2024, n. **28**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, comporta particolari problemi per i profili qui esaminati, ad eccezione che per il duplice profilo dell'utilizzo di somme iscritte in conto residui e dell'asserita neutralità della disposizione di cui all'articolo 2-*quater* del provvedimento, il cui comma 4, nell'autorizzare le regioni e le province autonome allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione per il finanziamento delle specifiche finalità ivi indicate, potrebbe determinare un incremento delle spese finali delle pubbliche amministrazioni, con conseguente necessità di provvedere alla corrispondente compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto: al riguardo, il Governo ha sostenuto, invece, che la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di procedere allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali determina esclusivamente una modifica della composizione della spesa dei predetti enti, senza comportare effetti sui saldi di finanza pubblica, nel medesimo assunto, peraltro, di altre norme secondo cui le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese, determinandosi pertanto solamente una modifica della composizione della spesa sostenuta dagli enti interessati. Al riguardo, sul piano del metodo si osserva che si sarebbe dovuto esplicitare la quota degli avanzi inserita nei "tendenziali" e valutare rispetto a questa l'eventuale aggravio o meno derivante dalla norma in questione.

Quanto poi alla legge 13 marzo 2024, n. **30**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, non si rilevano criticità di rilievo, per i profili qui considerati, così come per la legge 12 marzo 2024, n. **35**, di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, avendo il Governo assicurato, durante

l'esame parlamentare, che gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, segnalando, inoltre - sempre il Governo - che non sono stati stimati effetti finanziari in termini di maggiori entrate contributive e di maggiori spese per prestazioni previdenziali in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti da imprese italiane che effettuino telelavoro dal Principato di Monaco, dal momento che si tratta di fattispecie del tutto trascurabili, in considerazione dell'elevato costo della vita e delle limitazioni all'ottenimento della residenza nel medesimo Principato.

In merito poi alla legge 15 marzo 2024, n. **36**, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, la relativa struttura finanziaria registra la coesistenza tra clausole di neutralità e norme onerose, con relativa copertura finanziaria. Per queste ultime emergono in particolare gli artt. 4 e 7, rispettivamente, in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura e di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate: entrambe le norme sembrano dar luogo a diritti caratterizzati da automatismo nella percezione della provvidenza, il che, se da un lato, giusitifica la conformazione dell'onere in termini di mera valutazione, dall'altro pone indirettamente il problema delle modalità di intervento nel caso che gli effetti della norma si pongano come eccedenti la quantificazione riportata.

Non si rilevano problemi, per i profili di competenza, per la legge 8 marzo 2024 , n. **37**, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008, salvo che per il disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023- 2025), da interpretare dunque come riferito al nuovo triennio. La stessa assenza di problematicità si rileva per la legge 25 marzo 2024, n. **38**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, avendo peraltro il Governo fatto presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che, in particolare, dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1-*ter*, comma 21, che prevedono il riconoscimento agli elettori fuori sede del diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio per il trasferimento dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e per il viaggio di ritorno, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, in base alla legislazione vigente, le agevolazioni di viaggio sarebbero comunque riconosciute ai

medesimi elettori per il trasferimento verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e per il viaggio di ritorno. Inoltre, dalle norme elettorali relative ai capoluoghi di provincia di cui all'articolo 3, sempre secondo il Governo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni interessati provvederanno all'attuazione della nuova disciplina nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in considerazione del fatto che l'incremento delle indennità e dei gettoni di presenza conseguente all'attribuzione dello *status* di capoluogo di provincia ai tre comuni di Urbino, Cesena e Carrara non ha carattere obbligatorio, ma è rimesso alle determinazioni degli enti interessati, ed il contributo spettante a tali comuni in sede di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 sarà determinato in misura proporzionale all'aumento della consistenza numerica degli amministratori, nei limiti delle risorse del fondo medesimo. Infine, sempre il Governo ha fatto presente che le disposizioni dell'articolo 4-*quinquies*, che escludono la ripetibilità dei trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, riconosciuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dalla ripetizione di tali trattamenti, in ragione del loro carattere eventuale, non sono state considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Non sussistono problemi poi, sempre per i profili di competenza, per la legge 25 marzo 2024, n. **47**, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», così come per le leggi 8 aprile 2024, n. **51**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021; 8 aprile 2024, n. **53**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (nel duplice presupposto che, relativamente all'articolo 41, è stato confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea, e, in relazione all'articolo 45, è stato chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali); nonché 8 aprile 2024, n. **54**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

Non sussistono problemi neanche per la legge 15 aprile 2024 , n. **55**, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Naturalmente, alla luce della clausola di neutralità in essere nel testo, preso atto che, in relazione all'articolo 8, viene affermato che la disposizione non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica, atteso che il funzionamento e la gestione degli Ordini saranno garantiti dai proventi derivanti dal versamento dei contributi da parte degli iscritti negli appositi albi, mentre la tenuta e la vigilanza degli albi rientra fra le attività istituzionali dell'amministrazione della giustizia e che, in particolare, sarà possibile fronteggiare gli adempimenti amministrativi di gestione e tenuta degli albi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia", si osserva che l'assenza di profili problematici non può che basarsi sul presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

In merito al decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. **218**, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127, non si rilevano profili problematici, avendo tra l'altro il Governo fatto presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, in primo luogo che, con riferimento all'articolo 3, i compiti attribuiti al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali potranno essere espletati da ciascun ente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali. In tale ambito, ha fatto presente il Governo che all'adeguamento e al coordinamento dei sistemi informatici nazionali e all'interconnessione ai sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) 2019/6 si potrà provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici. Inoltre, sempre a giudizio del Governo le attività previste dall'articolo 11, in materia di interconnessione e integrazione del sistema nazionale di farmacovigilanza con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché dette attività rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero della salute ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e potranno essere svolte a valere sulle risorse di cui ai programmi 20.2 « Sanità pubblica veterinaria » e 20.10 « Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio sanitario nazionale » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Per quanto attiene poi alla formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), il Governo ha fatto presente che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati alle attività di formazione nell'ambito dei rispettivi bilanci, mentre, con riferimento all'articolo 32, comma 6, in materia di controlli sulla detenzione di scorte di medicinali da parte degli operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono animali, che la norma prevede una semplificazione della procedura autorizzatoria prevista a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, sempre il Governo ha fatto presente che tutte le spese relative ai controlli e alle ispezioni di cui all'articolo 123, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2019/6 di competenza del Ministero della salute, ivi compresi quelli svolti nei confronti dei fabbricanti e degli importatori di medicinali veterinari e sostanze attive, qualora si tratti di officine, sono a carico dei soggetti nei confronti dei quali sono effettuati i medesimi controlli e ispezioni.

Quanto poi al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. **219**, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, si ricorda prelinarmente che il Governo, nel corso

dell'esame parlamentare, ha fornito una serie di delucidazioni. E' stato anzitutto rilevato che dalla generalizzazione del principio del contraddittorio, prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle entrate non subiranno sostanziali modifiche e le tempistiche di lavorazione per la predisposizione e l'emissione degli atti impositivi non registreranno un rallentamento rispetto alla situazione attuale, giacché la comunicazione prevista dal citato articolo 6-*bis* verrà trasmessa contestualmente all'invito al contraddittorio previsto nel procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997. Inoltre, le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, in materia di chiarezza e motivazione degli atti tributari, non determinano attività istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, recando disposizioni sostanzialmente ricognitive di principi esistenti, in quanto già allo stato la motivazione di tali atti deve essere esaustiva e completa, anche al fine di garantire la fondatezza della pretesa in sede giurisdizionale. Le novelle introdotte poi dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, che limitano a dieci anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili a fini tributari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto l'emissione di atti impositivi è prevista entro un termine massimo di dieci anni e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria in sede giudiziaria. Sempre secondo il Governo, dalle disposizioni in materia di divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si rendono necessari interventi di adeguamento delle procedure e dei sistemi utilizzati a legislazione vigente, giacché tutti i dati dell'Anagrafe tributaria sono già oggetto di segreto d'ufficio. Quindi, le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, volte ad assicurare il supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Inoltre, le modifiche alla disciplina dell'interpello introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, non determinano effetti in termini di gettito e le relative attività potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando anche le assunzioni di personale già programmate.

Sempre sulla base delle dichiarazioni dal Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, che istituisce il Garante nazionale del contribuente, il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, nell'ambito dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023. Infine, ai risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente, prevede la nomina presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome di un garante del contribuente, al quale è corrisposto un compenso lordo annuo di 33.466,44 euro; sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a spese, compresi i compensi ai componenti, per il funzionamento del garante del contribuente, sono iscritti annualmente 771.585 euro, che nel disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 si riducono a 733.006 euro annui; le somme iscritte a legislazione vigente nel bilancio dello Stato sono destinate, per 702.795,24 euro, ai compensi riconosciuti, per 59.737,60 euro, al pagamento dell'IRAP in misura pari all'8,5 per cento dei compensi, e, per 9.052,16 euro, al rimborso delle spese di trasferta.

Nonostante tali ampie delucidazioni, il provvedimento non è esente però da osservazioni, sul piano strettamente contabile. Anzitutto, sembrerebbe mancare nel testo una generale clausola di invarianza, con annessa dimostrazione della relativa sostenibilità nella relazione tecnica. L'art. 2, comma 2, rinvia poi ad un atto amministrativo per la determinazione di alcuni compensi, sia pur nell'ambito di un limite complessivo, ma ancor prima l'introduzione dello stesso principio del contraddittorio (di cui al predetto art. 1, comma 1, lettera e)) andrebbe valutata anche sotto il profilo dell'eventuale rallentamento di tutta l'attività, con connesso, ritardo dell'introito dal punto di vista strettamente contabile. Quanto poi all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, che istituisce il Garante nazionale del contribuente, si prevede che il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023, come prima riportato: anche in questo caso si rileva che si agisce in via amministrativa per fissare delle decisioni che potrebbero avere risvolti finanziari.

In merito poi al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. **220**, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, si tratta di un complesso provvedimento i cui risvolti finanziari immediati sembrano non presentare rilevanti profili di problematicità, alla luce soprattutto della documentazione aggiuntiva inviata dal Governo al Parlamento nel corso dell'esame in sede consultiva di quest'ultimo, essendo il testo, tra

l'altro, dotato di clausola di neutralità, la cui sostenibilità è attestata dalla predetta documentazione. Il problema eventualmente riguarda la prospettiva e le conseguenze di una diversa impostazione strutturale del contenzioso tributario quale deriva dal dispositivo, anche se le nuove norme affrontano questioni che non impattano direttamente sul gettito dei tributi.

Un elemento da valutare consiste nel fatto che la tendenza a rafforzare la tutela giudiziaria dei contribuenti, comune alla maggior parte delle nuove norme, può modificare infatti gli indici di vittoria, fin qui più favorevoli all'amministrazione, con conseguente contrazione dell'ammontare dei tributi dovuti in esito alla vicenda giudiziaria. Tra le novità di maggior rilievo, che possono incidere anche sul piano contabile, vanno tenute presenti la reclamabilità delle pronunce cautelari (quelle del giudice monocratico innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e quelle collegiali davanti alla Corte di giustizia di secondo grado); la compensazione delle spese di giudizio anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (la disposizione solo in apparenza sembra penalizzare il contribuente; in realtà, sancisce il diritto a far valere in giudizio documenti non esibiti in sede di controllo con conseguente svalutazione della fase amministrativa); la proponibilità del ricorso, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nei confronti di entrambi i soggetti (litisconsorzio necessario tra Ade e Ader, che obbliga in qualche modo a coordinare la difesa degli atti impugnati); l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito dell'autotutela obbligatoria (il cui ambito di applicazione è stato esteso agli "errori sul presupposto d'imposta", sia pure entro un anno dalla emanazione dell'atto viziato) ovvero del rifiuto espresso dell'autotutela facoltativa (che trova spazio quando sia decorso un anno dalla emanazione dell'atto). Questa novità, peraltro, può verosmilmente incrementare il numero dei rinvii alla fase contenziosa e, soprattutto, impegnare cospicue risorse amministrative nella gestione del gran numero di istanze che, verosimilmente, giungeranno sul tavolo degli uffici. Peraltro, va ricordato che la responsabilità nella gestione dell'autotutela è stata limitata alle ipotesi di dolo. Le altre disposizioni afferenti alla comunicazione e al deposito degli atti, alla organizzazione delle udienze, alla motivazione sintetica dei ricorsi, alle pronunce emesse contestualmente alla trattazione delle istanze cautelari, ecc., sembrano, infine, presentare minore rilievo anche sul piano del gettito.

In definitiva, a fronte di normative di sistema, non si può che rilevare come gli effetti finanziari non potranno che aversi nel corso nel tempo, il che rende ogni stima *ex ante* del tutto inattendibile.

Per il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. **221**, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo, appare opportuno ricordare preliminarmente che il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha fatto presente che le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3), capoverso comma 3-*ter*, che riducono alla metà l'importo delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, incidono su fattispecie per le quali l'analisi dei dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo previste a legislazione vigente, raccolti in sede di redazione della relazione tecnica riferita alle disposizioni in esame, indica che l'effettiva possibilità di recupero del gettito, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe statisticamente limitata e, pertanto, la riduzione prevista non comporta un peggioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Si ricorda altresì che, secondo la relazione tecnica, tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali - per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari - suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata.

Al riguardo, si rileva che dette delucidazioni, seppure per certi versi soddisfacenti, per altri versi non recano elementi quantitativi a supporto della tesi sostenuta dal Governo circa il mancato effetto di riduzione delle entrate di cui ai "tendenziali" e quindi non valgono ad eliminare del tutto il dubbio, sul piano strettamente finanziario, che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento fossero già state scontate, in tutto ovvero in parte, nei "tendenziali" di finanza pubblica (come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica), il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Tenuto conto degli argomenti prima ricordati così come proposti dal Governo, sembrerebbe, peraltro, che il provvedimento dia luogo ad una situazione i cui effetti contabili risultano scarsamente ipotizzabili *ex ante* e che saranno quindi verificabili solo *ex post*, con eventuali ripercussioni negative sulle entrate.

Per quanto concerne il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. **222**, recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, si rileva che il testo reca una clausola di neutralità, giustificata dal Governo con apposite dichiarazioni durante l'*iter* parlamentare, secondo le quali la portata applicativa dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che reca la definizione di accessibilità, risulta di tenore uniforme rispetto a quella delle previsioni della normativa vigente relative ai lavoratori disabili della pubblica amministrazione. Ai sensi di quanto previsto poi dall'articolo 3, le amministrazioni interessate potranno individuare - sempre secondo il Governo - la figura del responsabile per l'accessibilità nell'ambito del personale già in servizio, ferma la possibilità per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti di ricorrere a forme di gestione associata, operando pertanto nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la nomina del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6 avverrà nell'ambito del personale in servizio, non determinandosi così nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, sempre per il Governo, agli eventuali oneri connessi alla formazione del personale da preporre all'incarico di responsabile per l'accessibilità o di responsabile del parocesso di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, le amministrazioni interessate potranno far fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle attività di formazione del personale.

Al riguardo, si osserva che le norme contenute nello schema di decreto sembrerebbero includere attività suscettibili di produrre nuovi e maggiori oneri per le Amministrazioni, almeno relativamente agli ipotizzabili fabbisogni necessari ad assicurare la certificazione delle competenze in materia di disabilità nonchè alla nuova figura del dirigente preposto alla programmazione delle attività volte ad assicurare la "accessibilità" ai disabili, la cui istituzione è prevista per tutte le PA, compresi le Autorità e gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (articolo 3). Ciò vale anche per la modifica dei requisiti previsti per la figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative e alla estensione di tale figura a tutte le PA, dal momento che normativa vigente ne prevedeva l'istituzione per le sole Amministrazioni con più di 200 dipendenti (articolo 6). L'apposizione di una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe pertanto essere accompagnata nella relazione tecnica da dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della PA, con più precise indicazioni in merito alla effettiva presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione. Come emerso anche in ambito parlamentare, sul punto va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, nel senso che le stesse debbono sempre essere accompagnate da una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Resta infatti, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.

In merito poi al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. **1**, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, anche in questo caso merita di essere riportato quanto messo a disposizione dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare per gli aspetti finanziari. È stato infatti rappresentato che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI. Inoltre, per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà - secondo il Governo - una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente.

Con riferimento poi all'articolo 2, l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non sarebbe suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario, secondo il Governo, mentre le disposizioni di cui all'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comporterebbero l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo. Inoltre, le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinerebbero esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente.

Sempre il Governo ha fatto poi presente che dalle disposizioni dell'articolo 6, ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non deriverebbero oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quindi

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte. Inoltre, la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1 al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio. Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati, secondo quanto riferito dal Governo, sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare. L'innalzamento altresì della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non sarebbe suscettibile di determinare effetti in termini di gettito.

Sempre il Governo ha poi evidenziato che le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinerebbero un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale né fabbisogni finanziari aggiuntivi. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi poi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati. Inoltre, l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporterebbe per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima. Con riferimento poi all'articolo 20, l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia

delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto cassetto fiscale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti. Con riferimento poi all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software,* l'Agenzia delle entrate già riceverebbe i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati. Infine, l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determinerebbe, sempre secondo quanto rappresentato dal Governo, oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale dei comuni e con la norma in esame si modificherebbe esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese.

Al riguardo, si ricorda che il parere favorevole delle Commissioni parlamentari è stato subordinato, richiamando l'art. 81 Cost., al fatto che il provvedimento sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, che prevedono l'alimentazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Va comunque fatto presente che le clausole di neutralità di cui al provvedimento non risultano supportate da una delucidazione da parte della relazione tecnica circa la relativa sostenibilità, con il dettaglio previsto dalla legge di contabilità.

In merito poi al decreto legislativo 6 dicembre 2023, n. **224**, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) n.

2365/2015 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/ UE e (UE) 2017/1132, anche in questo caso conviene ricordare le affermazioni del Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, secondo le quali alle attività relative all'approvazione del provvedimento di apertura della risoluzione, attribuite alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 4 e 11, si potrà provvedere nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo del Dicastero interessato, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, che ha conferito la delega per l'adozione del presente provvedimento. Inoltre, le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, da un lato, e Banca d'Italia, dall'altro, previste dall'articolo 7, potranno essere assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di carattere eventuale comunque riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, si fa presente che non risulta recepito il rilievo contenuto nei pareri delle Commissioni parlamentari e condiviso dallo stesso Governo, secondo cui, per l'art. 11 (avvio della risoluzione), sarebbe stato opportuno prevedere che, nei casi di attuazione di decisioni dell'autorità di risoluzione che danno avvio alla risoluzione di una controparte centrale dalla quale derivino effetti diretti a carico del bilancio dello Stato, l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 4, comma 1, è subordinata all'entrata in vigore di un apposito provvedimento legislativo che provveda alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il che innesca il rischio di oneri la cui sistemazione sul piano contabile, avuto riguardo agli aspetti riferiti alla quantificazione degli oneri ed alla relativa copertura finanziaria, non appare disciplinata: questo potrebbe ripercuotersi sugli equilibri di bilancio in essere per importi non prevedibili. A ciò va aggiunto che la clausola d'invarianza non è corredata da adeguata illustrazione della relativa sostenibilità, come pure prevede la legge di contabilità.

Quanto al decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. **8**, recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, si rileva che per i relativi oneri si fa direttamente riferimento ai fondi iscritti nei capitoli di bilanci richiamati dalla relazione tecnica: al riguardo, pur considerando che si tratta di importi di scarsa entità, per i quali è altamente probabile una loro assorbibilità negli ordinari stanziamenti di bilancio, non si può non rilevare comunque che, ciò nondimeno, si versa in una fattispecie di compensazione che si colloca formalmente al di fuori delle prescrizioni al riguardo vigenti.

In merito poi al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. **13**, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, si tratta di un testo che presenta delle complessità dal punto di vista sia di merito che finanziario,

anche perché, per quest'ultimo profilo, si registrano differenze tra lo schema di decreto legislativo inviato dal Governo in Parlamento ed il testo definitivo pubblicato (ciò anche a prescindere dalle condizioni poste nei pareri dalle Commissioni parlamentari): tali modifiche riguardano soprattutto la norma che reca le disposizioni finanziarie (art. 40, *ex* art. 38).

In linea generale, dal punto di vista finanziario si è in presenza, da un lato, di numerose clausole di neutralità, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, al cui riguardo neanche la relazione tecnica aggiornata consente una verifica di sostenibilità, e, dall'altro (in base alla clausola di copertura di cui all'art. 40), di una formulazione che appare semplificata rispetto a quella iniziale. Infatti, in base al comma 1, il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, prima esaminato in riferimento al decreto-legge n. 215 del 2023, è stato incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025; in base al comma 2, agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (semplificazione del procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal citato comma 1 dello stesso articolo 40, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 (prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA); in base al comma 3, infine, le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024- 2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.

In sostanza, in primo luogo si incrementa uno dei fondi per l'attuazione della delega fiscale a partire dal 2024 (quello di cui al richiamato comma 1); in secondo luogo, si compensano i relativi oneri (oltre a quelli derivanti dal fatto di semplificare il procedimento accertativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)) con i proventi della lotta all'evasione in materia di IVA di cui all'art. 4; in terzo luogo, si devolvono alla finalità di cui al citato incremento del fondo di cui al comma 1 anche i proventi di cui alle maggiori entrate erariali, per il biennio 2024- 2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II (disciplina del concordato preventivo biennale).

Nel merito delle singole disposizioni di cui all'art. 40, il comma 1 non pone problemi, trattandosi di mero incremento del fondo citato; per quanto concerne il comma 2, parimenti prima menzionato, si osserva anzitutto che esso presenta oneri oggetto di valutazione, il che non esclude che essi possano risultare maggiori. In secondo luogo, circa la stima di detto onere (l'art. 1, comma 1, lettera a)), la relazione

tecnica aggiornata fornisce, sì, indicazioni di massima, ma non rende disponibili dati quantitativi a supporto della riportata quantificazione, il che non rende possibile la ricostruzione del relativo *iter* né la verificabilità della relativa ragionevolezza.

Quanto invece alla copertura (sempre al comma 2), mediante le risorse di cui all'art. 4, neanche in questo caso la relazione tecnica aggiornata, pur ricca di indicazioni, sembra fornire dati quantitativi sufficienti (come per esempio quelli dichiarativi medi dei soggetti coinvolti) al fine di rendere ricostruibile l'*iter* che ha portato ad ascrivere alla norma effetti di maggior gettito pari a 71,5 milioni di euro per il 2024 ed a 143 milioni di euro a decorrere dal 2025 (pari all'onere del comma). Ciò rileva nella misura in cui si tratta delle copertura di oneri (di cui al comma 1) non trascurabili sul piano quantitativo, ragguagliandosi, essi, a quasi 60 milioni per il 2024 ed a quasi 131 milioni annui a decorrere dal 2025.

Quanto infine al comma 3, con cui si concorre alla copertura del citato incremento del fondo di cui al comma 1 con i proventi di cui alle maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato Titolo II (disciplina del concordato preventivo biennale), sotto il profilo delle quantificazioni occorre far presente che la relazione tecnica aggiornata non reca più le stime della prima relazione tecnica, che portavano ad una cifra di 1,8 miliardi di maggiori entrate per il biennio considerato. Resta conseguentemente modificata la norma di copertura, che nella versione iniziale dello schema di decreto devolveva, tra l'altro, la cifra stimata di 1,8 miliardi nel biennio al fondo per l'attuazione della riforma fiscale di cui alla legge delega n. 111, del 2023, mentre nella versione defivitiva qui in esame destina le maggiori entrate – non più quantificate – al fondo di cui al comma 1, riferito al citato decreto legislativo n. 209 del 2023. Con tale diversa formulazione non sembra porsi direttamente un problema di copertura alla luce del carattere aggiuntivo della devoluzione all'incremento del fondo di cui al comma 1 delle risorse relative alle citate entrate, anche per l'assenza di indicazioni circa il *quantum*, ma ciò nondimeno va sottolineato come si sia in presenza di circostanza con caratteristiche del tutto particolari, attesa la sopravvenuta indeterminatezza delle maggiori entrate in questione, sicchè il comma 3 in esame finisce con il rivestire al momento una valenza solo programmatica.

Al riguardo, si osserva, sul piano della formulazione della norma, che rimane non chiarita l'identità del "pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato" su cui andranno a confluire gli eventuali proventi in esame, capitolo che probabilmente è quello corrispondente al fondo costituito dall'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge delega n. 111 del 2023. Né risultano chiariti i criteri in base a cui si deciderà, in base al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, la misura in cui le eventuali entrate di cui al Titolo II saranno destinate al fondo di cui al comma 1, il che consente di osservare che, in tal modo, la misura in cui dette entrate andranno a concorrere alla

compensazione di tali oneri rimane rimessa ad atti amministrativi. Non risultano peraltro chiariti i criteri per tale asegnazione.

In definitiva, si conferma – per il provvedimento qui in esame - quanto già osservato nella precedente Relazione quadrimestrale in riferimento ai primi decreti legislativi di attuazione della richiamata legge delega n. 111 del 2023, ossia che le compensazioni sono costituite da stime con un livello di certezza apparentemente inferiore – almeno *ex ante* – rispetto a quello degli oneri, il che finisce con il risolvere l'obbligo di copertura in una verifica di fatto dell'equilibrio tra oneri e compensazioni rinviata, sostanzialmente, all'andamento nel corso del tempo dell'operare (sul piano finanziario) delle varie normative di cui si compone la delega. Si ricorda che la legge delega n. 111 del 2023 fissa un doppio vincolo nel senso della non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale effetto contabile del suo esercizio: è alla stregua di tali parametri che vanno valutati formalmente i vari decreti legislativi. Sarebbe stata pertanto utile la previsione di un'informativa, dettagliata circa l'evoluzione delle previsioni (almeno) del capitolo interessato, con la relativa illustrazione dei dettagli e delle determinanti in gioco, che sembra vieppù rendere importante l'azione di monitoraggio.

Quanto poi al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. **20**, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il testo non presenta aspetti problematici, per quanto di competenza. In merito, invece, al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. **29**, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, si ricorda preliminarmente che sulla legge-delega la Corte aveva già osservato che si trattava di un complesso provvedimento i cui aspetti finanziari risultano costruiti facendo coesistere diverse tecniche: da un lato, infatti, viene prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziate e che risultano destinate ad una serie di benefici che sarebbero stati modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe in questione, mentre, dall'altro lato, viene previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il tutto in un contesto di una certa indeterminatezza dei princìpi e criteri direttivi.

Il conseguente decreto legislativo - qui in esame - ripropone lo stesso quadro complessivo finanziario improntato ad incertezza, nel momento in cui prefigura una serie di interventi non tutti facoltativi, anche per le Regioni, prevedendo molte clausole di neutralità, cui in alcuni casi sono sottesi rinvii a stanziamenti di bilancio in essere. In altri casi, non si ha la dimostrazione circa la sostenibilità di dette clausole, il tutto in un contesto complessivo in cui non è esclusa la formazione di diritti soggettivi. Per il Capo II (disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari) è prevista una copertura *ad hoc* per la prestazione universale di cui

all'art. 34, con una formulazione del relativo onere in termini di tetto di spesa, il che sembra difficilmente adattarsi alla natura della prestazione di che trattasi. Va aggiunto, sempre per le linee generali, che il provvedimento è limitato al triennio 2024-26, il che, se formalmente non crea problemi, tuttavia va valutato alla luce della natura degli interventi complessivi previsti, che solo con difficoltà potranno essere realisticamente sospesi o rimodultati per gli anni successivi.

Va osservato al riguardo, in linea generale, che, per una serie di caratteristiche del dettato normativo, non si può escludere, in estrema sintesi, che con il provvedimento non si dia l'avvio ad un *iter* di spesa i cui svolgimenti effettivi, nel triennio iniziale nonché nell'eventuale prosieguo, potranno rivelarsi difficilmente contenibili all'interno delle previsioni di cui alle quantificazioni riportate ovvero, in assenza, entro il quadro di risorse esistente. Ciò potrebbe, come più volte accaduto nel passato, attesa la componente inderogabile insita nel provvedimento, comportare effetti di trascinamento in ordine alle risorse da assegnare per tali interventi, se dovesse risultare insufficiente il quadro delle risorse in essere nonché il rispetto dei tetti di spesa previsti: ne seguirebbe un'alterazione del rapporto tra norme e bilancio, nel senso che quest'ultimo potrebbe dover comportare stanziamenti ulteriori per far fronte agli effetti finanziari delle prime. Ciò pur tenendo conto della relazione tecnica fornita e dell' ulteriore documentazione che il Governo ha presentato nel corso dell'*iter* parlamentare in sede consultiva.

Per qualche riferimento poi a disposizioni specifiche, per l'art. 4 (misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute delle persone anziane), non risulta chiara la sostenibilità dell'intervento ad invarianza di onere, così come per l'art. 5 (misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro) e per l'art. 7 (promozione della mobilità delle persone anziane), mentre per l'art 10 (valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane), da leggere insieme all'art. 27, il Governo ha fatto presente, tra l'altro, che la disposizione assicura la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale unificata per le persone anziane solo se necessaria e che, quindi, l'accesso ai processi valutativi è assicurato ad una categoria di persone anziane (art. 27, comma 2), con l'aggiunta, all'occorrenza, di altri soggetti, compatibilmente con le risorse rese disponibili a legislazione vigente: in merito a ciò, si osserva che si potrebbe configurare così un caso tipico di necessità di stanziare ulteriori risorse di bilancio a legislazione vigente nel corso del tempo.

Sempre il Governo ha inoltre chiarito che lo scopo di prevedere un'offerta progressiva è anche giustificato dalla circostanza per cui, in caso di accesso, ai sensi dell'art. 27, di un numero di soggetti inferiore alle previsioni, si possano utilizzare risorse ancora disponibili a favore di altre persone anziane. Al riguardo, si osserva che tutto ciò non contribuisce a rendere il quadro finanziario definito.

In merito all'art. 12 (misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana), si utilizzano fondi a legislazione vigente della Presidenza del

consiglio per nuovi e maggiori oneri, anche considerando l'istituto del riporto per tale stato di previsione, mentre, in base all'art. 22 (individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali), l'attuazione dei LEPS, secondo la documentazione fornita dal Governo, rientra nella competenza delle Regioni, le quali, in base alle esigenze dei propri territori, provvedono a modulare e quantificare le risorse da destinare a tale finalità: al riguardo, si osserva che non risultano fornite altre indicazioni circa la reale sussistenza nei bilanci regionali delle risorse occorrenti in merito all'attuabilità dei LEPS ad invarianza di oneri.

Dubbi sulla sostenibilità circa la asserita neutralità si possono esprimere anche per l'art. 25 (servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale), mentre per l'art. 27 (valutazione multidimensionale unificata), la predetta documentazione governativa dà conto delle risorse in essere, senza che queste ultime vengano richiamate, per i rispettivi aspetti quantitativi, nella norma, che si limita ad un riferimento metodologico. Circa poi il successivo art. 28 (attività dei punti unici di accesso e piattaforma digitale), la predetta documentazione rinvia ad atti amministrativi successivi ai fini della coerenza con le risorse in essere, il che rimane dunque un punto non chiarito a livello legislativo, mentre per l'art. 30 (Servizi residenziali, semiresidenziali e diurni socioassistenziali) si ripropongono gli evidenziati problemi circa la effettiva possibilità di limitare gli interventi alle risorse in essere, che, se insufficienti, dovrebbero essere rafforzate con interventi provvisti di copertura e non con rifinanziamenti con il bilancio. Neanche per l'art. 31 (Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari) risultano forniti riferimenti di natura finanziaria, dal momento che la relativa neutralità finanziaria viene confermata dalla predetta documentazione governativa nel senso che lo scopo della disposizione consisterebbe unicamente nel migliorare le prestazioni fornite, in termini di maggiore qualità percepita dal paziente, piuttosto che in termini di quantità di prestazioni offerte.

Neanche per il successivo art. 33 (interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità) la predetta documentazione sembra risolvere il problema della dimostrazione della sostenibilità della neutralità, dal momento che essa fa presente che la disposizione si limita ad evidenziare che, per effetto dell'età sopravvenuta e in presenza dei presupposti e requisiti previsti per la persona con disabilità, si applicheranno anche le disposizioni relative agli anziani in condizioni di disabilità, senza precisare però se ciò comporti o meno oneri aggiuntivi. In merito poi all'art. 36 (oggetto del beneficio), in riferimento alla prestazione universale di cui all'art. 34 (prestazione universale), già richiamata, a parte la configurabilità di un tetto di spesa a fronte di un quadro normativo che sembrerebbe dar vita a diritti soggettivi, si ricorda che la predetta documentazione governativa basa la stima dell'onere sull'assunto per cui non tutti i beneficiari dovrebbero accedere alla prestazione per l'intera durata della sperimentazione triennale ovvero per l'importo massimo previsto: nulla viene specificato però in ordine alla fondatezza di tale presupposto, da cui deriva il giudizio

sulla congruità o meno dell'importo di 250 milioni previsto, definito, anzi, prudenziale dal Governo. Neanche, infine, per gli artt. 38 (definizione degli standard formativi e formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti) e 39 (*caregiver* familiari) risultano fornite delucidazioni a sostegno della asserita neutralità.

In merito poi al decreto legislativo 19 marzo 2024, n. **31**, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, non si pongono profili problematici per gli aspetti di competenza, avendo tra l'altro chiarito il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, che consentono, in casi di particolare urgenza specificamente individuati dalla norma, di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione alla persona offesa dal reato dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tale attività può essere ricondotta ai compiti istituzionali già svolti a legislazione vigente dalla medesima polizia giudiziaria. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, che sopprimono il comma 3-*bis* dell'articolo 510 del codice di procedura penale, ai sensi del quale la trascrizione delle registrazioni audiovisive nella fase di istruttoria dibattimentale è disposta solo su richiesta delle parti, non determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che alle trascrizioni delle registrazioni con modalità digitali si potrà provvedere a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente alla transizione digitale dei servizi della giustizia, che, nell'ambito del bilancio triennale 2024-2026, ammontano a 329.872.552 euro per l'anno 2024, a 296.294.196 euro per l'anno 2025 e a 199.708.048 euro per l'anno 2026, secondo quanto riferito dal Governo.

In merito poi al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. **41**, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, si tratta di un provvedimento che genera entrate, in ordine al quale va segnalato anzitutto ciò che è stato messo in luce dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. E' stato infatti sottolineato, in detta circostanza, che gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dai pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, per l'iscrizione all'albo per la registrazione dei titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, sono stati prudenzialmente quantificati solo con riferimento al periodo compreso tra il 2024 e il 2033, in considerazione della durata novennale della relativa concessione. Inoltre, con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25, è previsto che il fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 sia incrementato in misura pari alle maggiori entrate di cui all'articolo 13, comma 2, mentre le maggiori entrate di cui

all'articolo 6, comma 6, lettera *n)* sono in via prudenziale versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al citato fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 (per l'attuazione della delega fiscale). Infine, le maggiori entrate di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p)*, che determinano effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, sono destinate al miglioramento dei medesimi saldi, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato allo schema di decreto in esame.

Al riguardo, si ricorda che la relazione tecnica quantifica in poco più di 200 milioni e di 150 milioni (rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025), in riferimento al saldo netto da finanziare ed al fabbisogno, le maggiori entrate rivenienti da provvedimento. Gli artt. 23-25 poi, in tema di disposizioni finali e transitorie nonché finanziarie, mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l'immediato avvio dell'assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera *n)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l'attuazione della delega fiscale. A fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n)*, e 13, comma 2, si prevedono poi differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito: infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo per l'attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari - per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento - devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi essere riassegnate al fondo medesimo. Anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *una tantum* prestabilito, cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta all'articolo 6, comma 5, lettera *p)*, si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch'esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa

del differente impatto che esse presentano sull'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno, che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Ciò che va rilevato è che si riprorone il tema già segnalato in occasione di altri decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, ossia il fatto che la quantificazione dei maggiori oneri viene riversata al fondo per l'attuazione della delega fiscale incrementando le relative disponibilià in cifra fissa e non in riferimento all'introito effettivo, il che rileva in quanto è a carico di tale fondo che vengono poi imputati gli oneri di cui ai decreti legislativi che comportano, al contrario, minori entrate (ciò nonostante l'art. 23, comma 1, che prevede, positivamente, l'esplicitazione del monitoraggio). Anche circa l'art. 9 (trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni) occorre esprimere poi qualche osservazione, nel momento in cui esso demanda ad una fonte subprimaria la funzione di individuazione di un onere. Va segnalato infine che l'art. 20 (comunicazione degli esiti di gioco) prevede, per uno schema di regolamento, la procedura per l'espressione di un parere parlamentare, che invece la legge di contabilità contempla per i decreti legislativi.

In merito poi al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. **44** , recante attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, non si rilevano particolari criticità, avendo in particolare chiarito, il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, che le disposizioni dell'articolo 3, che prevedono l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario da parte della Scuola superiore della magistratura, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di organizzazione dei corsi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17-*octies*, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 3, graveranno sui partecipanti ai corsi medesimi, secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, e la Scuola medesima potrà far fronte agli eventuali oneri residui nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio autonomo.

Quanto poi al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. **45**, recante disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, parimenti non si registrano particolari profili problematici, avendo il Governo chiarito, durante l'esame parlamentare, che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono la possibilità per gli organi di governo degli ordini giudiziari di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche

amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, troverebbero applicazione esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizione di legge, fermo restando che l'esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie non determinerebbe vacanze organiche e, quindi, non sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 3 non introdurrebbero aspetti innovativi rispetto all'istituto dell'aspettativa senza assegni già previsto a legislazione vigente e non determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri derivanti dalla copertura di incarichi direttivi conseguente alla vacanza dei posti di provenienza, quali potranno essere coperti da altri magistrati già in servizio in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di misure organizzative adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sarebbero più che compensati dai risparmi derivanti dal collocamento in aspettativa. Infine, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere *b), c)* ed *e)* la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni: in questo contesto, non sarebbe possibile identificare puntualmente - sempre secondo il Governo - il numero delle posizioni alle quali si applica la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni di cui a quest'ultimo articolo, infine, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà – secondo il Governo - una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo.

In merito poi al decreto legislativo 8 marzo 2024, n. **46**, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, si rileva che, nonostante la documentazione aggiuntiva fornita dal Governo in Parlamento, rimane da osservare che la generale clausola di salvaguardia, nonché quella particolare di cui all'art. 4, in tema di compiti ed oneri delle Capitanerie di porto, non risultano dimostrate nella relativa sostenibilità.

Circa poi il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. **48**, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE)

2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, egualmente nel corso dell'esame parlamentare il Governo ha fornito una serie di delucidazioni. Anzitutto, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la previsione di un aggiornamento annuale, anziché triennale, della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta aggravi rispetto alle attività amministrative attualmente svolte e, pertanto, sarà possibile provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quindi, la novella all'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, disposta dall'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame è volta a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per le modifiche o gli spostamenti di opere e impianti per ragioni di viabilità o per la realizzazione di opere pubbliche, recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali, e pertanto non determina riduzioni di gettito rispetto alle previsioni elaborate a legislazione vigente. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che modificano l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, in base alla prassi amministrativa, è già esclusa dal pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, trattandosi di attività di interesse generale già oggetto di esenzione. Infine, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, che modificano l'allegato 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, fermo restando che alle stesse non è prudenzialmente ascritto alcun effetto finanziario, al maggior gettito stimato nella relazione tecnica contribuiscono, oltre all'incremento del contributo da versare per i diritti d'uso dello spettro, i cui effetti sono già indicati nella medesima relazione tecnica, gli introiti derivanti dall'ampliamento della platea di soggetti che sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 1-*bis* del medesimo allegato, stimati in 112.200 euro annui, nonché gli introiti derivanti dai contributi per i collegamenti in ponte radio di cui all'articolo 2-*bis* del medesimo allegato, stimati in 500.000 euro annui.

Al riguardo, non sembrano porsi profili problematici di rilievo, pur dovendosi osservare che comunque, anche considerando tali chiarimenti, non risulta sufficientemente suffragata, né dalla relazione tecnica né dalla documentazione aggiuntiva presentata dal Governo in Parlamento, la piena sostenibilità della clausola generale di neutralità di cui all'art. 8.

Quanto al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. **50**, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di cui al testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE, si ricorda che il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha fatto presente che, con riferimento alle novelle recate dall'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, la sperimentazione relativa alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e alla realizzazione di progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di *media* e di piattaforme di condivisione video si svolgerà negli anni 2024 e 2025. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 6 e commi da 8 a 13, al regime delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete non determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Divisione IX della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* - potrà provvedere ai relativi adempimenti, che rientrano tra le competenze ad essa attribuite a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni del Governo, le attività connesse al funzionamento del Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, introdotto dalla novella di cui all'articolo 1, comma 7, determineranno adempimenti equivalenti a quelli associati al funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dal vigente articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021. L'introduzione poi, da parte della novella di cui all'articolo 1, comma 16, lettera *d)*, di un termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione non determinerebbe aggravi delle procedure o dei carichi di lavoro che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 22, ai sensi delle quali i fornitori di servizi di *media* audiovisivi sono tenuti a predisporre strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non determinerebbero oneri aggiuntivi a carico dalla RAI, che già assicura adeguati strumenti di assistenza tecnica e idonee procedure di gestione dei reclami.

Quanto alle novelle introdotte dai commi 29 e 30 dell'articolo 1, che comportano la sottoposizione dei fornitori dei servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audio, anche in via esclusiva, alle attività di regolazione e di vigilanza previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento, in base a quanto rappresentato dal Governo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvederà all'esercizio delle funzioni di propria competenza senza necessità di stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a valere sui contributi versati all'Autorità medesima da parte dei

soggetti regolati, ivi compresi i fornitori di contenuti audio, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005, mentre, con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 35, lettere *b)* e *c)*, la citata Autorità potrà provvedere all'adozione e all'aggiornamento dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di attività riconducibili a funzioni già attribuite alla competenza della medesima Autorità.

Infine, il Governo ha fatto presente che l'esenzione dal pagamento dei diritti amministrativi, disposta dalla novella introdotta dall'articolo 1, comma 35, lettera *e)*, capoverso 11-*ter*, in favore dei soggetti ivi puntualmente indicati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/22/CONS, non determinerebbe conseguenze negative a carico della finanza pubblica, atteso che ai predetti pagamenti non erano stati prudenzialmente associati effetti in termini di maggiori entrate.

Tali delucidazioni, ancorchè per molti versi esaustive, non esimono però dal rilevare che la sostenibilità della clausola finale di neutralità rimane indimostrata e che permangono dunque dei punti su cui sarebbe stata utile una informativa più esaustiva, come per il citato art. 1, comma 4, lettera b), in tema di sperimentazione relativa alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale ed alla realizzazione di progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di *media* e di piattaforme di condivisione video.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Giurisprudenza della Corte costituzionale gennaio – aprile 2024

Nel periodo considerato (gennaio-aprile 2024), la Corte costituzionale ha depositato le pronunce che di seguito, in sintesi, si riportano con riferimento ad ambiti materiali che interessano la finanza pubblica, quali l'"*autonomia finanziaria*" (**sentenza n. 63/2024**), l'"*armonizzazione contabile*" (**sentenze nn. 1, 58 e 68/2024**), il "*coordinamento finanziario*" (**sentenza n. 1/2024**), l' "*operare congiunto dei parametri di armonizzazione, equilibrio, copertura, sana e corretta gestione finanziaria*" (**sentenza n. 9 e 39/2024**), la riserva di competenza legislativa statale in tema di giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile (**sentenza n. 59/2024**).

Autonomia finanziaria regionale

Attribuzione, con legge dello Stato, di un emolumento accessorio *una tantum* a favore dei dipendenti pubblici: insussistente *vulnus* dell'autonomia finanziaria regionale (**sentenza n. 63/2024**).

Con la **sentenza n. 63/2024**, la Corte ha *dichiarato* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) promosse in riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi primo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso regionale in via principale.

La legge di bilancio per il 2023 ha previsto un intervento straordinario in favore di tutti i dipendenti pubblici, prevedendo il riconoscimento di un «emolumento accessorio *una tantum*», nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio (art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022).

In particolare, la disposizione impugnata (art. l, comma 332, della legge n. 197 del 2022), nell'estendere anche ai dipendenti degli enti locali l'emolumento accessorio *una tantum* previsto per il personale statale dall'art. 1, comma 330, della medesima legge (da corrispondersi per tredici mensilità e determinato nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio), ha stabilito che i relativi oneri «sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Secondo tale disposizione, infatti, in relazione agli enti locali «gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*».

Trattandosi di un aumento retributivo di natura temporanea, perché destinato ad operare nel 2023 esclusivamente «per tredici mensilità», e che rileva ai soli fini del trattamento di quiescenza è stato ritenuto dalla Corte avente natura eccezionale e temporanea; donde l'insussistenza del denunciato contrasto con gli artt. 5, 114 e 119, primo comma, Cost., per violazione dell'autonomia politica e finanziaria dei comuni.

La Corte ha ricordato che lo Stato può imporre limitazioni all'autonomia di spesa degli enti territoriali, purché abbiano, entro i limiti di cui si dirà, portata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169 del 2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004).

Tale orientamento, pur affermato in relazione a interventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, esprime un principio generale applicabile anche alla fattispecie in cui lo Stato, nell'esercizio di una propria competenza legislativa, incida sulla capacità di spesa degli enti territoriali.

Ebbene, la natura temporanea dell'obbligo imposto agli enti locali è stata ritenuta confermata dal fatto che l'emolumento aggiuntivo ha trovato applicazione esclusivamente in relazione alle tredici mensilità del 2023 e, quindi, per un periodo di tempo limitato e ben determinato, che non è stato oggetto di interventi di proroga da parte del legislatore statale.

E' stato altresì escluso che l'imposizione di tale spesa abbia determinato un *vulnus* all'autonomia finanziaria degli enti locali con conseguente violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost.; infatti, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, potendo le risorse disponibili subire modifiche, anche in diminuzione, purché simili riduzioni non producano uno «squilibrio incompatibile» con le esigenze complessive della spesa (sentenza n. 143 del 2017); grava sulla parte ricorrente, in ogni caso, «l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato» (tra le tante, sentenze n. 220 del 2021 e n. 76 del 2020): ciò, anche attraverso la produzione di «dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati» (sentenza n. 246 del 2012).

Nel caso in esame, la ricorrente Regione non ha assolto in maniera adeguata a tale onere dimostrativo, essendosi limitata ad evocare elementi presuntivi e ipotetici, non dimostrativi del concreto impatto economico della misura tanto sulla capacità di spesa degli enti locali, quanto sui relativi limiti assunzionali.

Autonomia finanziaria regionale

Fondo di solidarietà comunale: asserito non sufficiente incremento del Fondo con risorse dello Stato (**sentenza n. 63/2024**).

Con la stessa **sentenza n. 63/2024**, la Corte ha *dichiara*to non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022,

promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost.

Secondo la Regione ricorrente tale incremento non sarebbe stato sufficiente ad assicurare la piena sterilizzazione degli effetti negativi che i comuni subiscono per effetto dell'avanzare del criterio perequativo ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), con conseguente pregiudizio della loro autonomia politica e finanziaria e della stessa possibilità di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge. Di qui, la lamentata violazione degli artt. 5 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost.

Secondo la Corte, alla luce di un intervento legislativo che, lungi dall'aver ridotto lo stanziamento statale già previsto per il 2023, lo ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, la Regione - ai fini della dimostrazione della violazione degli artt. 5 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost. - avrebbe dovuto assolvere in maniera ancor più rigorosa all'onere di provare il pregiudizio finanziario determinato dalla disposizione impugnata: la ricorrente Regione avrebbe dovuto tenere conto del complessivo incremento degli stanziamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il FSC, sia pur attraverso l'introduzione di «una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» (come rilevato dalla sentenza n. 71 del 2023).

La Corte ha innanzitutto evidenziato che il risultato - auspicato dal ricorso regionale introduttivo - della piena «sterilizzazione» degli effetti derivanti dall'avanzare del criterio perequativo in base ai fabbisogni standard in luogo del criterio della spesa storica, finirebbe per porsi in contraddizione con l'obiettivo, che è sotteso alla stessa riforma del federalismo fiscale, di favorire una maggiore efficienza e una migliore qualità della spesa degli Enti locali.

In ogni caso, non è stato ritenuto condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 119, terzo comma, Cost. presupporrebbe un modello di perequazione integralmente verticale, in quanto fondato esclusivamente sullo stanziamento di risorse statali. Un simile modello è infatti espressamente imposto solo dall'art. 119, quinto comma, Cost., il quale attribuisce chiaramente allo «Stato» il compito di destinare «risorse aggiuntive» e di effettuare interventi speciali a favore di «determinati» enti territoriali, quando lo richiedano, tra l'altro, gli obiettivi di promuovere lo sviluppo economico, di coesione e solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, o infine, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (sulle caratteristiche della perequazione di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., da ultimo, sentenze n. 71 del 2023 e n. 123 del 2022).

Armonizzazione contabile

Mancata correzione del risultato di amministrazione (**sentenza n. 58/2024**)

Con la **sentenza n. 58/2024**, la Corte costituzionale ha *dichiara*to l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, è fondata.

La Corte ha, preliminarmente, rilevato che la legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021 presentava un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo, in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare, in quanto la gestione finanziaria della Regione Molise, per l'intero esercizio 2021, è stata condizionata dalla grave sottostima del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la cui alterazione ha comportato l'indebito ampliamento della spesa (sentenza n. 39 del 2024).

La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione deve approvare con legge l'assestamento di bilancio entro il 31 luglio, sulla scorta dei saldi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente; ovvero, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base del disegno di legge di rendiconto approvato dalla Giunta regionale (art. 50, comma 3-*bis*). Inoltre, la legge regionale di assestamento del bilancio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l'ente deve assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio (art. 50, comma 2).

Ma la Regione Molise non ha assestato correttamente il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 né per quanto riguarda l'esatta quantificazione del disavanzo complessivo, né per quanto riguarda la quota annuale da ripianare.

Dette irregolarità – già accertate dalla Corte nella sentenza n. 39 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge reg. Molise n. 7 del 2021 – sono state ritenute dalla Corte tali da viziare la legge regionale di approvazione del rendiconto, risultando in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Corte ha, in proposito, ribadito che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è «finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci» (sentenza n. 184 del 2016).

Pertanto, anche il sistema contabile regionale è soggetto ai predetti principi, che si configurano come limitazioni necessarie idonee «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l'autonomia della regione in questo ambito normativo trova il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost. (sentenza n. 6 del 2017), i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97, commi primo e secondo, Cost.

Armonizzazione contabile

Delimitazione del perimetro finanziario della spesa sanitaria (**sentenze n. 1/2024; n. 68/2024**).

Con la **sentenza n. 1/2024**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

La norma regionale siciliana è stata, in primo luogo, ritenuta confliggente con il parametro interposto di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 che richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria.

Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la predetta norma interposta, poiché, nel testo vigente *ratione temporis*, assegnava risorse all'ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Con la **sentenza n. 68/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9.

Le spese sottese alle disposizioni regionali citate, per loro natura e caratteristiche, sono state ritenute in contrasto con l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118

del 2011 - funzionale ad evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie - in quanto, per il loro esorbitare dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Detto parametro, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., è stato ritenuto applicabile anche nei confronti della Regione Sardegna, ancorché questa, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Coordinamento finanziario

Inibizione per la Regione sottoposta a piani di rientro di spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali (**sentenza n. 1/2024**).

Con la **sentenza n. 1/2024**, l'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Infatti, la Regione Siciliana, in quanto sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario non può prevedere nel suo bilancio spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali (sentenze n. 162 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020).

È stato, altresì, chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019).

Dunque, in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA.

Operare congiunto dei parametri di armonizzazione, equilibrio, copertura e la sana e corretta gestione finanziaria (**sentenze n. 9 e n. 39/2024**)

Con la **sentenza n. 9/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli);

b) dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021);

c) dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

A1) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nel testo vigente *ratione temporis*, sollevate dal giudice *a quo* in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., la Corte ne ha ritenuto l'illegittimità costituzionale sotto il profilo della lesione del principio dell'obbligo di copertura della spesa e dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sono state ritenute fondate.

Secondo la Corte, il riaccertamento straordinario, a cui fa riferimento il titolo della disposizione censurata, è stato introdotto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011 per far emergere il disavanzo occulto provocato dal mancato aggiornamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, il quale, senza un'appropriata copertura, mina l'equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale (sentenza n. 6 del 2017).

Ebbene, la previsione contenuta nel censurato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che consente il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost.; ciò permette di ampliare, illegittimamente, la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione.

La Corte ha anche ribadito che l'obbligo di copertura finanziaria rappresenta un presupposto indispensabile per un bilancio in equilibrio «dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (sentenza n. 84 del 2023, che richiama la sentenza n. 274 del 2017).

A2) L'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione vigente *ratione temporis*, comporta, inoltre, da un lato l'elusione dell'obbligo di incrementare la quota annuale del disavanzo pregresso non ripianato nei precedenti esercizi con un indebito «trascinamento nel tempo» del disavanzo stesso (sentenza n. 246 del 2021) e, dall'altro lato, riduce l'importo delle quote periodiche del disavanzo da recuperare, delineando una modalità di recupero del disavanzo in violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (sentenza n. 268 del 2022), divergendo dal dettato dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, non derogabile in sede di Commissione paritetica per la realizzazione del contingente interesse regionale.

In proposito, la Corte ha riaffermato che il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporta una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e scoraggiare le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019). Pertanto, «la disciplina temporale del rientro dal disavanzo non può che correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente di tale aggregato si è prodotta, così da consentire che, pur nella continuità degli esercizi, questa venga recuperata nel periodo massimo consentito» (sentenza n. 168 del 2022).

B) Sono state fondate anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 sollevate in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

La dilatazione dei tempi di recupero del *deficit* (previste dalla norma regionale) e la correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione, comporta, quale diretta conseguenza, un notevole ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale è incentivata ad effettuare nuove spese senza prevedere una idonea copertura, piuttosto che coprire il disavanzo precedente, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, vulnerando il presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell'autonomia degli enti territoriali nonché del dovere di concorrere alla realizzazione degli obiettivi posti in sede nazionale e in ambito eurounitario e sovranazionale (in tal senso, sentenza n. 4 del 2020).

Si tratta di un principio che non può essere derogato neppure in favore delle regioni a statuto speciale, le quali partecipano insieme agli altri enti territoriali alla finanza pubblica allargata (sentenza n. 165 del 2023).

Il legislatore regionale siciliano non tiene conto, tra l'altro, che il recupero del disavanzo in dieci annualità, invece che nelle consuete tre previste dalla regola generale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbe stato subordinato dal più volte citato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 alla sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato per l'adozione di specifici impegni per l'effettivo rientro dal disavanzo; accordo che al momento dell'adozione della disposizione censurata non era tuttavia intervenuto.

La disposizione censurata, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, dispone modalità di recupero del disavanzo che consentono addirittura di ampliarla senza adeguata copertura, in tal modo compromettendo il già difficile assetto della finanza regionale, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri, gravati dall'esigenza di un maggiore prelievo fiscale necessario a ripristinare il turbato equilibrio.

L'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 dispiega altresì effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede eurounitaria e sovranazionale.

C) Anche le censure sollevate nei confronti dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., nonché in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, sono state ritenute fondate.

Le disposizioni censurate dispongono variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, che lasciano *ex post* prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell'esercizio, così privando di certezza i termini di riferimento per la costruzione delle previsioni dei successivi bilanci e del loro equilibrio (sentenze n. 165 del 2023 e n. 89 del 2017).

Detta assenza di copertura, secondo la Corte, provoca uno sbilanciamento economico-finanziario nelle risultanze degli esercizi successivi, ivi compreso quello sottoposto al giudizio di parifica, determinando – per le motivazioni già esposte con riguardo all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e all'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 – il contrasto con il principio che sancisce l'obbligo di copertura della spesa e con il principio di equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

Le medesime disposizioni contrastano con l'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, norma interposta dell'art. 81, quarto comma, Cost. con riguardo ai principi di annualità e di continuità del bilancio.

In particolare, ha evidenziato la Corte che la citata norma interposta stabilisce che «nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce», fatte salve le eccezioni espressamente indicate al comma 6 della medesima disposizione.

Il predetto paradigma è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost. in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (*ex plurimis*, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di connettere in modo strutturale e pluriennale i bilanci preventivi e successivi assicurandone certezza e stabilità. Detta connessione comporta la necessità di rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo poiché una sana gestione finanziaria non può non tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse, la quale si proietta sugli esercizi successivi, coinvolgendo le relative gestioni e l'equilibrio dei bilanci (sentenza n. 165 del 2023).

Con la **sentenza n. 39/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 e degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, e 119, primo comma, anche in combinato disposto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

A) In primo luogo, le disposizioni censurate (artt. 4 e 6 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, che conservano residui attivi ultradecennali in assenza di elementi dimostrativi della sussistenza delle ragioni del loro mantenimento, sebbene la stessa Corte dei conti, con la delibera n. 80/2021/PARI, avesse evidenziato che, proprio in ragione della originaria o sopravvenuta esigibilità, l'alternativa alla loro cancellazione avrebbe dovuto consistere nel loro conteggio tra le poste da assoggettare all'accantonamento nel FCDE), anche in considerazione di quanto già accertato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti con delibera n. 80/2021/PARI riguardante l'esercizio 2020, indicano l'importo dei residui attivi privi, nel loro complesso, di attendibilità e coerenza e insuscettibili di essere valutati come credibili, sufficientemente sicuri, non arbitrari o irrazionali (sentenza n. 49 del 2018), determinando la lesione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili, fissati dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., dell'equilibrio del bilancio e dell'obbligo di copertura della spesa.

Infatti, mentre il legislatore molisano ha integralmente sterilizzato solo due residui di accertata insussistenza, ha conservato i restanti residui in misura rilevante senza una comprovata attestazione della persistente esigibilità e non ha provveduto a neutralizzarli mediante l'accantonamento nel FCDE, in contrasto con l'art. 11,

comma 6, lettera *e*), del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, in particolare, illustrare «le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza».

La Corte ha altresì rilevato che l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 attesta un risultato di amministrazione negativo, ma di importo più contenuto rispetto a quello accertato dalla Sezione di controllo rimettente.

Ebbene, la sottostima del risultato di amministrazione, rispetto a quanto certificato dalla Corte dei conti nella decisione di parifica (delibera n. 80/2021/PARI) è stata ritenuta lesiva degli evocati parametri costituzionali di cui agli artt. 97, primo comma, 119, primo comma, e 81, primo comma, Cost., il cui rispetto è assicurato anche dalle regole contabili emanate nell'esercizio della competenza legislativa statale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011) in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» presidiata dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., a sua volta parimenti violato.

Inoltre, l'errata determinazione del saldo negativo di amministrazione al 31 dicembre 2020, se riguardata sotto il particolare profilo dell'incidenza sulla corretta copertura delle spese stanziate nei successivi esercizi, risulta altresì lesiva del parametro finanziario di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.

Quanto all'art. 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, infine, va dichiarato costituzionalmente illegittimo poiché i documenti allegati al bilancio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118 del 2011, concorrendo a illustrare la situazione contabile dell'ente al 31 dicembre 2020, formano, insieme al rendiconto, un complesso inscindibile, i cui contenuti sono strettamente collegati.

Infatti, le risultanze esposte nell'Allegato 2 (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) costituiscono, a un tempo, l'esito e il fondamento delle elaborazioni contenute negli altri allegati. Da ciò la Corte ha ritenuto la caducazione del prospetto dimostrativo - che riporta un saldo di amministrazione non corretto perché sensibilmente inferiore a quello reale - in conseguenza della violazione dei parametri costituzionali richiamati.

In definitiva, sulla scorta di quanto statuito anche dalla sentenza n. 268 del 2022, l'erronea applicazione dei principi contabili e il conseguente pregiudizio arrecato alla correttezza e all'attendibilità dei valori assunti a riferimento per la costruzione del rendiconto 2020 (a loro volta, lesivi degli equilibri degli esercizi successivi in ragione del principio di continuità tra gli esercizi finanziari), comporta l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, anche alla luce «dell'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari […] che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale» (sentenza n. 274 del 2017).

B) Anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, l'ultimo come modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera *e*), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost., sono fondate.

I vizi di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2021, relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, sono stati ritenuti riverberati sulla legge regionale di programmazione di bilancio dell'esercizio successivo e sulla legge di assestamento dell'esercizio 2021.

Infatti, il principio di continuità dei bilanci, intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (paragrafo 11 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione.

In proposito, la Corte ha chiarito che il principio di continuità del bilancio rappresenta «una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (*ex plurimis*, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi» (sentenza n. 49 del 2018).

Tale principio è teleologicamente collegato a quello dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., ai sensi del quale ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie.

Quanto alle singole disposizioni censurate, l'art. 1, provvedendo ad aggiornare il valore dei residui attivi e passivi tenuto conto dei dati contenuti nel rendiconto 2020, incorre nei medesimi vizi già riscontrati in relazione agli artt. 4 e 6 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, nella misura in cui nel totale sono confluiti residui la cui reale sussistenza e consistenza è stata smentita dalla decisione di parifica del rendiconto 2020 n. 80/2021/PARI.

Il successivo art. 3 della legge reg. Molise n. 7 del 2021 replica nella legge regionale di assestamento il valore dei dati contabili che nella legge regionale di approvazione del rendiconto 2020 erano stati non correttamente quantificati, con particolare riferimento ai contenuti del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, con conseguente grave sottostima del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la cui alterazione ha comportato l'indebito ampliamento della spesa.

In conseguenza dell'applicazione di quote annuali di ripiano inferiori a quelle dovute, gli stanziamenti autorizzati nei successivi esercizi – a partire appunto dal 2021 – si sono attestati al di sopra dei limiti consentiti dalle entrate disponibili, comportando la lesione degli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, primo comma, Cost., considerato che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (sentenza n. 274 del 2017).

Per giurisprudenza costituzionale ormai costante il rispetto dei suddetti principi è funzionale a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 44 del 2021, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015).

L'art. 4 della citata legge regionale di assestamento è stata ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto, come rilevato dalla Sezione rimettente, prevede una serie di variazioni degli stanziamenti, sia di competenza che di cassa, per il triennio 2021-2023 al fine di assicurare il pareggio meramente formale (o numerico) tra le variazioni di entrata e di uscita di ciascun esercizio, senza tener conto della necessità di ripianare maggiori quote del disavanzo emerso al 31 dicembre 2020 rispetto a quelle applicate, producendo in tal modo un surrettizio ampliamento della capacità di spesa in contrasto con i suddetti principi diretti a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Infine, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo anche l'art. 5 - nel testo vigente dopo la modifica apportata dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022 - in ragione del fatto che ciascuno degli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione concorre, con gli altri, alla determinazione dei valori delle singole poste contabili e, nel contempo, all'articolazione complessiva del medesimo bilancio.

L'illegittimità di una grandezza contabile si riflette, infatti, a cascata su tutte le altre, determinando l'illegittimità di tutti i documenti allegati all'art. 5, la cui redazione è stata effettuata assumendo a riferimento risultanze giuridico-contabili difformi da quanto certificato dalla Corte dei conti, e comportando, conseguentemente, la violazione dei parametri costituzionali evocati.

Giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Giudizio di conto: riserva di disciplina alla competenza esclusiva dello Stato (**sentenza n. 59/2024**).

Con la **sentenza n. 59/2024**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22.

La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, è stata ritenuta esorbitare dalla competenza del legislatore regionale.

Quest'ultimo può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali» (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).

Secondo quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predetta materia «giurisdizione e norme processuali» e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024

N.	Legge /D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n.	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	2	11 gennaio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano	10	13 gennaio 2024	161/2023	2	Gov.	S. 936 C. 1624
2	223	30 dicembre 2023	Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana	11	15 gennaio 2024		1	Parl.	S. 840 C. 1550
3	6	22 gennaio 2024	Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies* , 635 e 639 del codice penale	19	24 gennaio 2024			Gov.	S. 693 C. 1297
4	11	2 febbraio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023	31	7 febbraio 2024	181/2023	3	Gov.	C. 1606 S. 996
5	12	13 febbraio 2024	Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina	40	17 febbraio 2024	200/2023		Gov.	S. 974 C. 1666
6	14	21 febbraio 2024	Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno	44	22 febbraio 2024		4	Gov.	C. 1620 S. 995
7	15	21 febbraio 2024	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023	46	24 febbraio 2024			Gov.	C. 1342 S. 969

segue

N.	Legge/ D.Lgs.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
8	16	21 febbraio 2024	Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni	47	26 febbraio 2024			Parl.	S. 317 C. 1457 S. 317-533-548-B
9	17	22 febbraio 2024	Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	48	27 febbraio 2024	212/2023		Gov.	C. 1630 S. 1005
10	18	23 febbraio 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi	49	28 febbraio 2024	215/2023	5	Gov.	C. 1633 S. 1027
11	21	5 marzo 2024	Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti	60	12 marzo 2024			Gov.	S. 674 C. 1515 S. 674 -B
12	22	5 marzo 2024	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2	61	13 marzo 2024			Parl.	C. 384 S. 790 C. 384-446-459-B
13	24	28 febbraio 2024	Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura	62	14 marzo 2024			Parl.	S. 17 C. 1304 S. 37 -B
14	25	4 marzo 2024	Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico	63	15 marzo 2024			Parl.	C. 835 S. 905
15	27	1 marzo 2024	Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate	64	16 marzo 2024			Parl.	S. 170 C. 1306

segue

N.	Legge/ D.Lgs.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
16	28	15 marzo 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico	65	18 marzo 2024	4/24	6	Gov.	S. 986 C. 1759
17	30	13 marzo 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	66	19 marzo 2024	5/24	7	Gov.	C. 1658 S. 1056
18	35	12 marzo 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021	71	25 marzo 2024			Parl.	S. 344 C. 1259
19	36	15 marzo 2024	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo	72	26 marzo 2024		8	Parl.	C. 752 S. 931
20	37	8 marzo 2024	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008	73	27 marzo 2024			Gov.	S. 715 C. 1261
21	38	25 marzo 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale	74	28 marzo 2024	7/2024	9	Gov.	S. 997 C. 1780
22	42	27 marzo 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»	80	5 aprile 2024	10/2024		Gov.	S. 1014 C. 1790
23	47	25 marzo 2024	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»	83	9 aprile 2024		10	Parl.	C. 336 S. 867

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
24	51	8 aprile 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021	91	18 aprile 2024			Gov.	C. 1124 S. 1057
25	53	8 aprile 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018	92	19 aprile 2024			Gov.	C. 1267 S. 1058
26	54	8 aprile 2024	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022	93	20 aprile 2024			Gov.	C. 924 S. 9874
27	55	15 aprile 2024	Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali	95	23 aprile 2024			Parl.	C. 596 S. 788
28	56	29 aprile 2024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	100 SO. 19	30 aprile 2024	19/2024	11	Gov.	C. 1752 S. 1110
			Decreti Legislativi						
1	218	7 dicembre 2023	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (23G00225)	2	3 gennaio 2024			Gov.	61
2	219	30 dicembre 2023	Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	2	3 gennaio 2024			Gov.	97
3	220	30 dicembre 2023	Disposizioni in materia di contenzioso tributario	2	3 gennaio 2024			Gov.	99
4	221	30 dicembre 2023	Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	2	3 gennaio 2024			Gov.	100

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
5	222	13 dicembre 2023	Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227	9	12 gennaio 2024			Gov.	69
6	1	8 gennaio 2024	Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	9	12 gennaio 2024		12	Gov.	93
7	224	6 dicembre 2023	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132	12	16 gennaio 2024			Gov.	75
8	8	29 gennaio 2024	Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71	24	30 gennaio 2024			Gov.	91
9	13	12 febbraio 2024	Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale	43	21 febbraio 2024		13	Gov.	105
10	20	5 febbraio 2024	Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo	54	5 marzo 2024		14	Gov.	101
11	29	15 marzo 2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33	65	18 marzo 2024		15	Gov.	121
12	31	19 marzo 2024	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari	67	29 marzo 2024			Gov.	102
13	41	25 marzo 2024	Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111	78	3 aprile 2024		16	Gov.	116

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
14	44	28 marzo 2024	Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura	81	6 aprile 2024			Gov.	110
15	45	28 marzo 2024	Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71	81	6 aprile 2024			Gov.	107
16	46	8 marzo 2024	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE	82	8 aprile 2024			Gov.	106
17	48	24 marzo 2024	Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche	87	13 aprile 2024			Gov.	108
18	50	25 marzo 2024	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE	90	17 aprile 2024			Gov.	109

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024

N.	2023	2024	2025	2026	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
2	235.077	2.820.903	2.820.903	2.820.903	0	
11	96.718.200	7.200.000	1.000.000	1.000.000	0	
14	0	261.400.424	245.808.306	245.949.673	0	
18	0	99.497.028	247.133.000	136.652.802	0	
28	0	344.973.400	46.400.000	49.200.000	0	
30	0	18.050.000	0	0	0	
36	0	24.070.000	3.310.000	5.180.000	0	
38	0	8.188.008	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	
56	2.000.000	3.741.241.929	4.990.339.054	3.953.327.995	0	
223	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
Totale	**98.953.277**	**4.512.441.692**	**5.541.811.263**	**4.399.131.373**	**0**	
Decreti legislativi						
dlgs 1			1.200.000	1.200.000	0	
dlgs 13		71.500.000	143.000.000	143.000.000	0	
dlgs 20			1.683.000	3.202.000	0	
dlgs 29			250.000.000	250.000.000	0	
dlgs 41			152.000.000	152.000.000	0	
Totale	**0**	**71.500.000**	**547.883.000**	**549.402.000**	**0**	
Totale complessivo	**98.953.277**	**4.583.941.692**	**6.089.694.263**	**4.948.533.373**	**0**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina 61

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024

	2023	2024	2025	2026	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
parte corrente	*2.000.000*	*164.409.213*	*149.303.076*	*153.271.031*	*468.983.320*	*3,21*
c/ capitale	*0*	*99.880.000*	*50.000.000*	*107.128.450*	*257.008.450*	*1,76*
Totale fondi speciali	***2.000.000***	***264.289.213***	***199.303.076***	***260.399.481***	***725.991.770***	4,96
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzionedella spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***235.077***	***2.391.013.579***	***2.665.721.115***	***2.320.004.820***	***7.376.974.591***	50,42
Nuove o maggiori entrate	***0***	***0***	***6.660.000***	***17.800.000***	***24.460.000***	0,17
Altre forme di copertura	***96.718.200***	***1.857.168.902***	***2.742.907.073***	***1.804.057.073***	***6.500.851.248***	44,44
Totale	**98.953.277**	**4.512.471.694**	**5.614.591.264**	**4.402.261.374**	**14.628.277.609**	**100**
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
parte corrente					*0*	*0,00*
c/ capitale					*0*	*0,00*
Totale fondi speciali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***0***	***0***	***77.883.000***	***79.402.000***	***157.285.000***	13,46
Nuove o maggiori entrate	***0***	***71.500.000***	***295.000.000***	***295.000.000***	***661.500.000***	56,60
Altre forme di copertura	***0***	***0***	***175.000.000***	***175.000.000***	***350.000.000***	29,95
Totale	**0**	**71.500.000**	**547.883.000**	**549.402.000**	**1.168.785.000**	**100**
Totale complessivo	**98.953.277**	**4.583.971.694**	**6.162.474.264**	**4.951.663.374**	**15.797.062.609**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina 61

Tavola 3-*bis*

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO GENNAIO – APRILE 2024 PER IL QUADRIENNIO 2023-2026

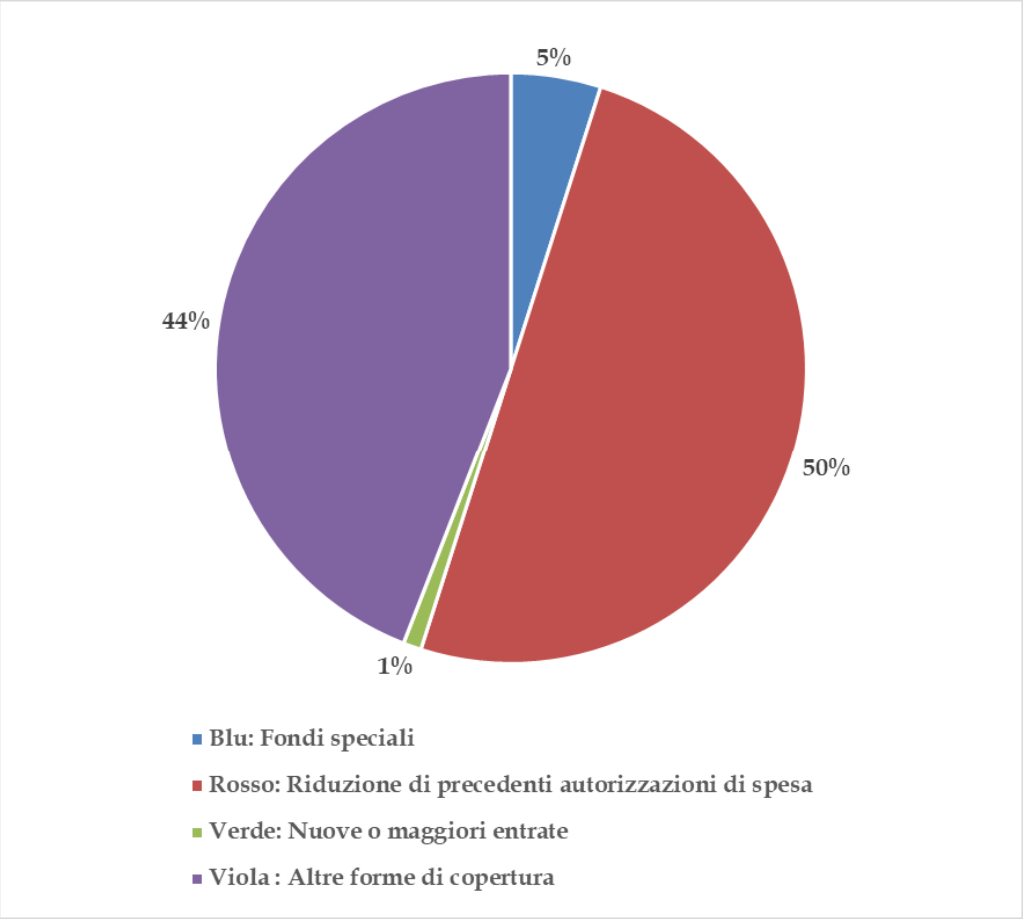

PAGINA BIANCA

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

a-*bis*) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

Legge 30 dicembre 2023, n. 223 - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto dell'Enciclopedia italiana

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana			5.000.000	5.000.000	5.000.000			1	1	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 2

Legge 11 gennaio 2024, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
4	1	Istituzione della struttura di missione per la realizzazione del «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano		235.077	2.820.903	2.820.903	2.820.903			6	1	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		235.077	2.820.903	2.820.903	2.820.903		
Totale nettizzato				**235.077**	**2.820.903**	**2.820.903**	**2.820.903**	**0**		**Totale nettizzato**					**235.077**	**2.820.903**	**2.820.903**	**2.820.903**	**0**	
TOTALE				**235.077**	**2.820.903**	**2.820.903**	**2.820.903**	**0**		**TOTALE**					**235.077**	**2.820.903**	**2.820.903**	**2.820.903**	**0**	

SCHEDA N. 3

Legge 2 febbraio 2024, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
10	1	Realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente e ammodernamento di quelli esistenti		96.718.200						10	1	d	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato		96.718.200					
11	1	Riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e-*ter*) del d.lgs. 31 del 2010			1.000.000	1.000.000	1.000.000			11	1	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			1.000.000				
										11	1	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»				1.000.000	1.000.000		
13	1	Rifinanziamento Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, comma 488 legge n. 234/2021			200.000					13	1	b	Riduzione del Fondo per gli apporti al Patrimonio destinato di CDP, di cui all'articolo 27, comma 17 decreto legge n.34 del 2020			200.000				
14	1	Promozione di campagne informative sulle conseguenze della cessazione del servizio di maggior tutela			1.000.000					14	1	b	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014			1.000.000				
14-*bis*	1	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano			5.000.000					14-*bis*	2	b	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			5.000.000				
Totale nettizzato				**96.718.200**	**7.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**96.718.200**	**7.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
TOTALE				**96.718.200**	**7.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		**TOTALE**					**96.718.200**	**7.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 4

Legge 21 febbraio 2024, n. 14 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur. /suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
5	3	Spese per il reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero dell'Interno			1.347.376	2.021.063	2.021.063			6	7, lett .a)	b Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			14.856.475				
5	3	Spese per il compenso del lavoro straordinario svolto presso il Ministero dell'Interno			68.490	102.734	102.734			6	7, lett .b)	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			1.270.000	5.351.115	5.492.482		
5	3	Spese per i buoni pasto assegnati al personale reclutato presso il Ministero dell'Interno			50.400	75.600	75.600			6	7, lett .c), n.1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze			10.255.375	18.806.072	18.806.072		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	3	Spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali e dei relativi oneri di funzionamento per il reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero dell'Interno			317.369	20.211	20.211			6	7, lett .c), n.2	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*			244.814	9.253.785	9.253.785		
5	4	Spese per il reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero della Giustizia			308.942	463.412	463.412			6	7, lett .c), n.3	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali			6.412.271	8.220.746	8.220.746		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	4	Spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria			300.000					6	7, lett .c), n.4	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia			3.900.000	3.500.000	3.500.000		
5	4	Oneri di funzionamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero della Giustizia			23.171	4.635	4.635			6	7, lett .c), n.5	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			14.903.231	17.736.040	17.736.040		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	5	Spese per il reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - oneri assunzionali			1.324.529	1.986.793	1.986.793			6	7, lett .c), n.6	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			2.588.322	1.787.878	1.787.878		
5	5	Spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assuznione di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi			500.000					6	7, lett .c), n.7	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno			1.700.000	5.900.000	5.900.000		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	5	Oneri di funzionamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assuznione di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi			66.227	19.868	19.868			6	7, lett .c), n.8	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			1.872.639	16.682	16.682		
5	6	Spese per il Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il Ministero della Giustizia - oneri assunzionali			504.484	849.877	991.244			6	7, lett .c), n.9	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			8.395.996	11.687.871	11.687.871		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	8	Spese per il reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il Ministero della Salute			694.366	1.041.549	1.041.549			6	7, lett .c), n.10	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca			9.330.933	10.881.902	10.881.902		
5	8	Spese per lo svolgimento delle procedure concursuali per il reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il Ministero della Salute			105.000					6	7, lett .c), n.11	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa			7.144.962	8.152.215	8.152.215		
5	8	Spese per lo svolgimento delle procedure concursuali per il reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il Ministero della Salute - oneri di funzionamento			133.334	200.000	200.000			6	7, lett .c), n.12	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste			8.344.953	15.594.326	15.594.326		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
6	5	Istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2024			89.112.787	118.565.373	118.565.373			6	7, lett .c), n.13	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			121.167	821.344	821.344		
										6	7, lett .c), n.14	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute			144.937	424.474	424.474		
										6	7, lett .c), n.15	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo			4.640.400	7.216.665	7.216.665		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
5	9	Spese per il reclutamento di 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori)			1.248.725	1.873.087	1.873.087			5	9	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			1.411.162	1.891.818	1.891.818		
5	9	Spese per il reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri assunzionali			100.000															
5	9	Spese per il reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri di funzionamento			62.437	18.731	18.731													
6	1, lett. a)	Spese in favore del Ministero della difesa per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo internazionale 06/11/2023 - Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria			65.000.000					6	6	d	Si provvede a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124			10.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
6	1, lett. b)	Spesa per oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo internazionale 06/11/2023 in favore del Ministero dell'Interno			7.300.000					6	6	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			15.800.000				
6	1, lett. b)	Spesa per oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo internazionale 06/11/2023 in favore del Ministero della giustizia			1.180.000					6	6, lett. a)	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze			18.282.602				
6	1	Spese per l'esecuzione del Protocollo internazionale 06/11/2023 - Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.								6	6, lett. b)	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali			2.018.997				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
		(Vedi pagina precedente)								6	6, lett. c)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.154.286				
										6	6, lett. d)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			3.590.477				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
		(Vedi pagine precedente)								6	6, lett. e)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			3.446.858				
										6	6, lett. f)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			1.558.267				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
		(Vedi pagine precedente)								6	6, lett. g)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca			3.877.715				
										6	6, lett. h)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa			2.297.905				
										6	6, lett. i)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste			1.436.191				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
		(Vedi pagine precedente)								6	6, lett. l)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			3.844.975				
										6	6, lett. m)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute			3.204.146				
										6	6, lett. n)	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo			1.967.581				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
6	2	Spese di trasferta avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR, di ricorso avverso provvedimenti CT e di procedura penale di convalida dell'arresto			3.240.000	6.480.000	6.480.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2024			89.112.787	118.565.373	118.565.373		
6	3	Costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo internazionale 06/11/2023 - rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo internazionale 06/11/2023			28.000.000	16.500.000	16.500.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa dalla legge n. 14 del 2024			1.270.000				
6	4	Oneri per l'attuazione dell'art. 7 del protocollo internazionale 06/11/2023			30.270.000	57.800.000	57.800.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2024							
4	1	Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche - canone di locazione e oneri di gestion	all. 3		400.000	600.000	600.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2025							
4	2-3	Comessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata	all. 3		100.000	100.000	100.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2026							
4	2-3	Ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali	all. 3		100.000					6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2027							

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./s uc.
4	2-3	Manutenzione dei sistemi informatici in Albania	all. 3		100.000	100.000	100.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2028							
4	2-3	Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania (attuata mediante personale italiano)	all. 3		800.000	800.000	800.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2029							
4	2-3	Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia	all. 3		500.000	500.000	500.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2030							
4	11	Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese - spese di funzionamento	all. 3		1.900.000	3.800.000	3.800.000			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2031							
3	1, lett. d)	Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma	all. 3		2.600.000	3.900.000	3.900.000													
6	5	Istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa dalla legge n. 14 del 2024			1.270.000					6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2031							
6	5	Attuazione dell'art. 4 del protocollo 06/11/2023	all. 3		22.372.787	27.985.373	27.985.373			6	5	b	Riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla legge n. 14 del 2032							
Totale nettizzato				**0**	**261.400.424**	**245.808.306**	**245.949.673**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**261.400.424**	**245.808.306**	**245.949.673**	**0**	
TOTALE				**0**	**261.400.424**	**245.808.306**	**245.949.673**	**0**		**TOTALE**					**0**	**261.400.424**	**245.808.306**	**245.949.673**	**0**	

SCHEDA N. 5

Legge 23 febbraio 2024, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
2	7	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19			8.338.000					2	8	a	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			8.338.000				
3	4	Proroga di un ulteriore anno del termine per la cessazione, per limite di età, dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (modifica art. 8, c. 1 della L. 130/2022)			1.390.000	1.390.000	1.640.000			3	5	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			1.390.000	1.390.000	1.640.000		
3	4-*bis*	Credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 205 del 2017				6.000.000				3	5-*bis*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.				6.000.000			
3	12-*octies*	Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023			45.000.000					3	12-*novies*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197			45.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
3	12-*terdecies* - 12-*quaterdecies*	Esenzione dalle imposte per i giovani con età non superiore a 36 anni e con ISEE max 40.000 euro, che hanno sottoscritto il contratto preliminare di acquisto per la prima casa nel 2023 e il contratto definitivo entro il 31/12/2024			9.000.000					3	12-*quinquiesdecies*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			4.500.000	4.500.000			
3	12-*quaterdecies*	Credito d'imposta per gli atti definitivi di acquisto stipulati tra il 1/1/2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 215/2023				9.000.000				3	12-*quinquiesdecies*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.			4.500.000	4.500.000			
4	8-*bis*	Incremento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'art. 1, c. 338, della L. 205/2017			400.000					3	4-*bis*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.			400.000				
4	8-*quater*	Incremento delle risorse finalizzate all'erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili, presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, di cui all'art. 1-quater, c. 3, della L. 228/2021			2.000.000					4	8-*quater*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244			2.000.000				
4	8-*quinquies*	Incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'art. 1, commi 688 e 689, della legge n. 234 del 2021			10.000.000					4	8-*sexies*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244			10.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
5	1	Contributo in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola"			250.000					5	1	a	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			250.000				
5	3	Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025			3.600.000	7.200.000				5	3	b	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440			3.600.000	7.200.000			
5	3	Incarichi di supplenza a seguito della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento			1.980.000	1.320.000	1.320.000			5	4	a	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.			1.980.000	1.320.000	1.320.000		
6	8-*bis*	Incremento delle risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui all'art. 1, c. 300, della L. 234/2021			1.000.000					6	8-*quater*	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014			1.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
6	8-*quin-quies*	Proroga delle erogazioni in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) di cui all'art. 1, c. 784, della L. 234/2021			1.000.000					6	8-*quin-quies*	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca			1.000.000				
7	3	Proroga della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed incremento del relativo personale			1.000.000					7	3	b	Riduzione del Fondo cultura di cui all'art. 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022			1.000.000				
7	4	Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino» - spese di funzionamento e rimborso spese			100.000					7	4	a	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.			100.000				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
7	6-*bis*	Proroga del termine per il conferimento degli incarichi di collaborazione, della durata massima di 15 mesi, per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi, di cui all'art. 24, c. 1, del d.l. 104/2020			6.961.000					7	6	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			6.961.000				
8	2	Estensione di ulteriori 3 mensilità dell'indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 243 del 2016			2.200.000					8	3	b	Riduzione Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, di cui all'art.1, comma 471 della legge n. 197 del 2022			2.200.000				
10	1-*bis*	Proroga dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, di cui all'art. 1, c. 696, della L. 234/2021			1.280.000	256.000				10	1-*bis*	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa			1.280.000	256.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
10-*bis*	1	Proroga dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 184 del 2009			185.328					10-*bis*	2	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa			185.328				
11	4-*bis*	Riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023					3.392.802			11	4-*ter*	a	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia					3.392.802		
11	9	Rinvio della decorrenza del termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 155 del 2012				1.520.000				11	10	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.				1.520.000			
12	2	Compenso al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto			132.700					12	2	b	Riduzione Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, c. 498 della L. 234/2021			132.700				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
12	6-*bis* e 6-*ter*	Proroga fino al 31 dicembre 2025 del Presidente della Regione siciliana nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina - Spese per la struttura a supporto del Commissario				347.000				12	6-*quater*	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014				347.000			
13	3-*bis*	Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari				220.100.000	130.300.000			12	3-*quater*	b	Riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, c. 1, del d.lgs. 209/2023				220.100.000	130.300.000		
13	3-*quin-quies*	Incremento delle risorse destinate all'attuazione del Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024			4.000.000					12	3-*septies*	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste			4.000.000				
14	2-*quater*	Esonero fiscale dalle ritenute alla fonte sulle somme versate a titolo di premio sui risultati ottenuti agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche			1.380.000					14	2-*quin-quies*	d	Versamento all'entrata del bilancio delle Stato delle somme di cui all'art. 10, c. 3, del d.l. 73/2021, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lo scopo di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive di contrato al Covid-19			1.380.000				
*17-*bis	*1*	*((Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea))*			*1.700.000*					*17-*bis	*1*	*d*	*((si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.1 del 2018))*			*1.700.000*				
Totale nettizzato				**0**	**99.509.172**	**247.133.000**	**136.652.802**	**0**							**0**	**99.509.172**	**247.133.000**	**136.652.802**	**0**	
TOTALE				**12.138**	**101.209.172**	**247.145.150**	**136.664.958**	**0**		**TOTALE**					**12.138**	**101.209.172**	**247.145.150**	**136.664.958**	**0**	

SCHEDA N. 6

Legge 15 marzo 2024, n. 28 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
2	1	Finanziamenti a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA S.p.A.			320.000.000					2	3	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter* , del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5			320.000.000				
2- bis	2	*((Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria))*			*30.000.000*					3	3	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017))*			*30.000.000*				
2-*ter*	1	Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto			10.000.000					2-*ter*	4	a 1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*			10.000.000				
2-quin-quies	*1*	*((Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale))*			*16.700.000*					2-quin-quies	*11*	*d*	*((Si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))*			*16.700.000*				

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
3	1	Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria			973.400					3	1	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			973.400				
4-*ter*	14	Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale			14.000.000	46.400.000	49.200.000			4-*ter*	15, lett. a)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67			14.000.000	24.900.000	29.200.000		
										4-*ter*	15, lett. b)	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2				23.000.000	6.000.000		
										4-*ter*	15, lett. c)	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14				5.400.000	15.800.000		
Totale nettizzato				**0**	**344.973.400**	**46.400.000**	**49.200.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**344.973.400**	**53.300.000**	**51.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**391.673.400**	**46.400.000**	**49.200.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**391.673.400**	**53.300.000**	**51.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 7

Legge 13 marzo 2024, n. 30 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024			18.050.000					2	1, lett. a)	b	Riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			5.350.000				
										2	1, lett. b)	a 2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.200.000				
										2	1, lett. c)	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.			10.500.000				
Totale nettizzato				**0**	**18.050.000**	**0**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**18.050.000**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE				**0**	**18.050.000**	**0**	**0**	**0**		**TOTALE**					**0**	**18.050.000**	**0**	**0**	**0**	

SCHEDA N. 8

Legge 15 marzo 2024, n. 36 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
3	1	Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura			15.000.000					3	3	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			15.000.000				
4	1	Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura				3.310.000	5.180.000			4	3	c	Maggiori entrate derivanti dall'art. 4 della legge n. 36 del 2024				1.260.000	2.000.000		
										4	3	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307				2.050.000	3.180.000		
6	1	Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione			2.000.000					6	3	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			2.000.000				
7	1	Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate			7.070.000					7	2	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			7.070.000				
Totale nettizzato				**0**	**24.070.000**	**3.310.000**	**5.180.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**24.070.000**	**3.310.000**	**5.180.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**24.070.000**	**3.310.000**	**5.180.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**24.070.000**	**3.310.000**	**5.180.000**	**0**	

SCHEDA N. 9

Legge 25 marzo 2024, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
1-*ter*	8	Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024			614.149					1-*ter*	22	d	Utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			614.149				
1	4	Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative			7.573.859					6	1	d	Utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			7.573.859				
Totale nettizzato				**0**	**8.188.008**	**0**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**8.188.008**	**0**	**0**	**0**	
TOTALE				**0**	**8.188.008**	**0**	**0**	**0**		**TOTALE**					**0**	**8.188.008**	**0**	**0**	**0**	

SCHEDA N. 10

Legge 25 marzo 2024, n. 47 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
5	3	*((Spese per il funzionamento della Commissione parlamentare di inchiesta))*			*100.000*					5	3	d	*((Si provvede a valere sulle risorse derivanti dal bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati))*			*100.000*				
Totale nettizzato				0	0	0	0	0		**Totale nettizzato**					0	0	0	0	0	
TOTALE				0	100.000	0	0	0		**TOTALE**					0	100.000	0	0	0	

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI

Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
37-*bis*	1	Incremento dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* , di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023			1.000.000	1.000.000	1.500.000		
38	*1-15*	*((Transizione 5.0))*			*1.039.500.000*	*3.118.500.000*	*415.800.000*		
39	*1*	*((Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA))*			*150.000.000*				
43	1	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati sanitari			3.850.000	1.850.000	1.850.000		
44	*1*	*((Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196))*			*28.342.068*				
Totale nettizzato				**2.000.000**	**3.741.241.929**	**4.990.339.054**	**3.953.327.995**	**0**	
TOTALE				**2.000.000**	**5.115.587.472**	**8.257.735.323**	**4.535.311.698**	**0**	

COPERTURE

Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
37-*bis*	2	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*			1.000.000	1.000.000	1.500.000		
38	*21*	*d*	*((Si provvede a valere sulla nuova misura PNRR M7-Investimento 15 "Transizione 5.0"" finanziata dal fondo Next Generation EU-Italia))*			*1.039.500.000*	*3.118.500.000*	*415.800.000*		
39	*1*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito dalla legge n. 20 del 2015))*			*150.000.000*				
43	2	b	Riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196			3.850.000				
43	2	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute				1.850.000	1.850.000		
44	*2*	*d*	*((Si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR))*			*28.342.068*				
Totale nettizzato					**2.000.000**	**3.742.341.930**	**5.056.219.055**	**3.954.657.996**	**0**	
TOTALE					**2.000.000**	**5.116.687.473**	**8.323.615.324**	**4.536.641.699**	**0**	

SCHEDA N. 12

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
13	1	Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione				1.200.000	1.200.000			26	1	b	Si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111				1.200.000	1.200.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	

SCHEDA N. 13

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 - Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	1, lett. a)	Modalità di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione			12.171.666	12.171.666	12.171.666			40	2	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo			12.171.666	12.171.666	12.171.666		
40	1	Incremento del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209			59.328.334	130.828.334	130.828.334									59.328.334	130.828.334	130.828.334		
Totale nettizzato				**0**	**71.500.000**	**143.000.000**	**143.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**71.500.000**	**143.000.000**	**143.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**71.500.000**	**143.000.000**	**143.000.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**71.500.000**	**143.000.000**	**143.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 14

Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 - Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
1,2 e 3		Istituzione dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», ufficio, composizione collegiale, requisiti e incompatibilità				1.683.000	3.202.000			7	1	b	Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234				1.683.000	3.202.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**1.683.000**	**3.202.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**0**	**1.683.000**	**3.202.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**1.683.000**	**3.202.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**0**	**1.683.000**	**3.202.000**	**0**	

SCHEDA N. 15

Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 - Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
36	2, lett. b)	«Assegno di assistenza» finalizzato all'acquisto i servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale e alla remunerazione del costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali				250.000.000	250.000.000			42	1, lett. a)	b	Si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296				75.000.000	75.000.000		
										42	1, lett. b)	d	A valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027				125.000.000	125.000.000		
										42	1, lett. c)	d	A valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR				50.000.000	50.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 16

Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 - Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
25	1	Incremento del Fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023				152.000.000	152.000.000			25	1	c	Si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dagli articoli 6, comma 5, lettera p), 13, comma 2 e 23, comma 4				152.000.000	152.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**152.000.000**	**152.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**0**	**152.000.000**	**152.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**152.000.000**	**152.000.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**0**	**152.000.000**	**152.000.000**	**0**	

PAGINA BIANCA